



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 80

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 21/05/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019402876924

Esito: RINVIO AL 22/05/2019 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VITALE VITO.....	33
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	34

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 21/05/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono sopraggiunti altri difensori?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, Avvocato Mariucci, difesa Legnani. Io le
chiederei brevemente la parola, non essendo stato presente all'udienza del 15 maggio,
perché avrei una richiesta in merito alla vostra ordinanza pronunciata alla scorsa
udienza, quando non ero presente. A tal fine depositerei una breve nota con cui chiedo
la revoca di quell'ordinanza sulla base di motivi che vi andrei a esporre. Partirei dicendo
questo, Presidente. L'ordinanza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo pensato di sentire prima i testi e poi di discutere queste
questioni.

AVVOCATO G. D. CAIAZZA - (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sarò sintetico, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato Mariucci, prego.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – La ringrazio, Presidente. L'ordinanza del 15 maggio ha affrontato il tema noto del termine di cui all'Articolo 430 del Codice di Procedura Penale, quindi il termine entro il quale svolgere le attività integrative di indagine. Sappiamo che vi erano due orientamenti contrapposti, uno più rigoroso e più conforme al dettato normativo che individuava il termine di cui al 468 e al 493 come termine finale massimo e un altro orientamento che invece non prevedeva un limite temporale. Sulla scorta di questa contrapposizione prevalentemente in dottrina, poi si è formato un indirizzo giurisprudenziale che ha aderito sostanzialmente all'orientamento che non individua un termine finale, come voi correttamente avete ricostruito nell'ordinanza citando una serie di sentenze che richiamano - oggi devo dire in maniera cristallizzata - questo principio di diritto. Il problema è che io ritengo che queste sentenze, pur - ripeto - citate correttamente e non metto in dubbio che questo sia il principio di diritto che noi dobbiamo utilizzare in materia, però ritengo che non siano pertinenti in relazione al nostro specifico momento processuale. Nella nota che depositerò, abbiamo analizzato le sentenze che voi avete richiamato e sono tutte sentenze che riguardano momenti processuali molto diversi dal nostro, perché sono sentenze che attengono alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ai sensi dell'articolo 603 del Codice di Procedura Penale o momenti successivi ai termini di cui al 468 e 493, quindi al termine della richiesta di prove da parte del Pubblico Ministero, ma non ancora esauriti i testi del Pubblico Ministero. Nel nostro processo vi è una situazione processuale peculiare, signor Giudice, rispetto a quelle sentenze. Peculiare perché, come sapete, in questo momento stiamo sentendo i testimoni della Difesa. Allora perché ritengo non pertinenti quelle sentenze? Perché il tema è, assodato che questo è il principio di diritto che dobbiamo utilizzare, come entrano nel dibattimento queste prove, come possono entrare in un momento in cui il Pubblico Ministero ha esaurito i propri testi? Non si può pensare ad una regressione del procedimento, ovviamente. Cioè noi in questo momento non... Voi non potrete disporre di sentire i testimoni del Pubblico Ministero facendo una parentesi, tra l'altro in assenza di un accordo delle Difese, per cui se ci fosse un accordo delle Difese forse si potrebbe bypassare questo problema. Non essendoci un accordo delle Difese, allora il problema di come introdurre queste prove diventa cruciale, signor Presidente e mi pare che non sia risolto nella vostra ordinanza. Perché in questo momento, sentiti già i testi del Pubblico Ministero e

della Parte Civile ed essendo in costanza di escussione dei testimoni delle Difese, l'unico alveo che rimane al Pubblico Ministero per fare entrare queste prove nel corso del processo sarebbe necessariamente quello previsto dall'Articolo 507 del Codice di Procedura Penale. Infatti sul punto, signor Presidente, io richiamo delle sentenze che avete citato anche voi nell'ordinanza e in particolare la sentenza numero 21596 Sezione Seconda, del 18 febbraio 2018, in cui viene affermato che il diritto del difensore di svolgere indagini difensive deve tuttavia essere coordinato con i criteri e i limiti specificatamente previsti dal Codice per la formazione della prova. Quindi questa sentenza tratta la parte della Difesa e ovviamente va estesa anche rispetto a quella del Pubblico Ministero. Tanto è vero che un'altra sentenza del 2014 è a riguardo chiarissima e dice: "Resta fermo – dopo avere ribadito il principio di diritto che più volte abbiamo ricordato – che le attività di indagini integrative compiute dalle parti, Pubblico Ministero e difensore, non possono essere direttamente introitate nel fascicolo del dibattimento, ma devono fare ingresso nel giudizio attraverso le ordinarie regole di acquisizione della prova, come avvenuto poi nel caso in esame". Quindi, alla luce di queste considerazioni, ritengo che l'ordinanza vada revocata, signor Giudice, perché non possiamo trovarci di fronte a una situazione paradossale di regressione del procedimento con necessità di sentire dei testi del Pubblico Ministero. In questo modo si potrebbe creare un procedimento perpetuo perché andando avanti il Pubblico Ministero potrebbe nuovamente depositare un'attività integrativa di indagine e a quel punto richiedere nuovamente di sentire i suoi testi. Questo, per quanto riguarda quelle sentenze la Cassazione ha interpretato il principio perché in quel momento vi era una situazione completamente diversa, che è quella – ripeto – della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in Appello e del superamento della fase di richiesta delle prove. Aggiungo – e il dato appare, a mio avviso, molto rilevante anche per un ulteriore profilo – che noi abbiamo l'indicazione di S.I.T. del novembre 2018, altre arrivano successivamente (al febbraio 2019), ma ne abbiamo alcune addirittura nel novembre 2018. Cosa voglio dire? Voglio dire che in quel momento era in corso l'esame dei testi del Pubblico Ministero e quindi il Pubblico Ministero in quel momento poteva dire: "Alt, fermi tutti". A maggior ragione in virtù del disposto del II comma del 430, che prevede il deposito immediato, avrebbe dovuto dare conto del fatto che aveva svolto attività integrativa di indagine. Sotto questo profilo, Presidente, mi sembra che nemmeno sia rispettato il termine "immediato" relativo al deposito che prevede il II comma dell'Articolo 430, visto che sono passati comunque quattro o cinque mesi da quando ha dato l'avviso in udienza (mi pare il 10 aprile). Quindi io per queste ragioni vi invito a riconsiderare la vostra ordinanza in virtù della peculiare situazione processuale

in cui ci troviamo e vi chiedo di revocarla. Deposito una breve nota in cui riassumo queste considerazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La sottoponga anche al Pubblico Ministero. Avvocato, alcuni aspetti del suo intervento sono già stati affrontati però dalla Corte e hanno costituito già oggetto di rilievi da parte dei suoi colleghi. Il fatto che lei non fosse presente fisicamente, personalmente, non implica che non fosse comunque rappresentato per mezzo del collega che lo sostituiva.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Sì, sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ai sensi dell'Articolo 97. Quindi alcune questioni, se lei legge il verbale, sono state già rilevate, soprattutto la prima parte del suo intervento.

MARIUCCI – Ho letto l'ordinanza e non mi sembrava che fossero state trattate tutte, almeno non ho visto una risposta nell'ordinanza di tutte le questioni. Ne ho viste alcune, ma non mi sembrava...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti ho detto di alcune. La prima parte del suo intervento ha costituito oggetto delle eccezioni da parte dei suoi colleghi e quindi è una riproposizione. Perché altrimenti veramente non ne usciamo più, se un difensore che è assente a un'udienza poi deve riaprire tutte le questioni. Quindi in questa parte valuteremo l'ammissibilità delle sue richieste per quanto riguarda questa prima parte.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Penso che la revoca si possa chiedere in qualsiasi momento. Era un dato sostanziale il fatto che non c'ero alla scorsa udienza e che quindi avrei chiesto di poter interloquire ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque valuteremo anche questi profili che le ho anticipato.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Grazie.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Avvocato Caiazza, Difesa Archinà per il verbale. Anche tenendo conto di questa sua precisazione, anche io ero assente alla scorsa udienza e non è naturalmente questo il punto, se non di voler lasciare traccia a verbale della piena adesione anche di questo difensore alle censure e alle eccezioni formulate dalle Difese, in particolare di Riva Nicola, Riva Fabio Arturo, Luigi Capogrosso e tutti gli altri che si sono associati. Ma il collega ha bene già evidenziato alcuni punti che non sono considerati dall'ordinanza. Io insisto in particolare sul dato che è stato dal collega solo accennato, ma che io formalizzo nelle brevi note che deposito. Ferme tutte le censure

sollevate e bene riassunte dal collega, faccio notare che molte delle sommarie informazioni in relazione alle quali viene chiesta la prova, recano una data precedente alla conclusione testimoniale d'accusa. Mi riferisco in particolare al teste Manna Luciano che ha reso le sue S.I.T. due volte: il 16 e il 20 novembre 2018. Ricordo che il testimoniale del Pubblico Ministero si è concluso all'udienza del 4 dicembre 2018 e quello dell'Accusa privata, se vogliamo considerare – diciamo – i tempi fisiologici reattivi della Difesa che devono essere assicurati dall'ordine del testimoniale, quello dell'Accusa privata il 15 gennaio 2019. Allora – dicevo – il teste Manna Luciano ha reso le sue S.I.T. il 16 e il 20 novembre, direttamente al Pubblico Ministero, come giustamente mi viene fatto ricordare, neanche reso alla Polizia Giudiziaria delegata. Il Pubblico Ministero... Non cambia nulla naturalmente, ma – dico – il Pubblico Ministero ha una percezione diretta. In altro procedimento di deposizioni che ritiene rilevanti in questo per cui intende riversarle qui. 16 e 20 novembre. Luciano Misurale: 16 novembre 2018... Che ho detto io? Luciano Manna e Misurale, l'ho chiamato Luciano di nuovo, ma è sbagliato. Misurale, va bene. Non è Luciano, non mi ricordo come si chiama. Tagliente Antonio: 10 dicembre 2018. Moccia Antonio: 10 gennaio 2019, cioè dopo il testimoniale del Pubblico Ministero e prima della conclusione del testimoniale dell'Accusa privata. Il Capitano Scelto Pennuzzi Domenico acquisisce documentazione comprensiva di rilievi fotografici – su cui c'è richiesta di prova – il 10 dicembre 2018. Allora, quali sono i riferimenti normativi? L'immediatamente del 430. Il 430 pretende che il Pubblico Ministero depositi l'integrazione nel proprio fascicolo delle indagini immediatamente. Sul termine "immediatamente" si è espressa la Corte di Cassazione ribadendone la cogenza, salvo a doverne temperare – diciamo così – la testualità rispetto alle dimensioni dell'indagine. Richiamo nella mia memoria (delle indagini suppletive) una decisione della Suprema Corte, la numero 8588, del 6 novembre 2007, la IV Sezione, che dice sostanzialmente: "Non è violato l'onere di deposito immediato di chi abbia impiegato due mesi a depositare trentadue faldoni di atti integrativi di indagine". Era la fattispecie. Qui stiamo parlando di poche paginette di S.I.T.. Allora qual è rispetto a questo dato, che non credo sia stato sollevato precedentemente e né tampoco considerato dall'ordinanza. Noi abbiamo la rappresentazione certa che il Pubblico Ministero ha ritenuto di selezionare arbitrariamente il momento di deposito in questo giudizio. Non ha ritenuto di farlo il 25 di novembre, il 26 di novembre, il primo di dicembre, ma ha atteso nientedimeno la conclusione dell'esame dei testi della Parte Civile, le scelte difensive in ordine al rendere o meno l'interrogatorio o dichiarazioni spontanee, le modalità e il contenuto degli interrogatori resi, l'inizio della prova a discarico e poi deposita. Allora noi che cosa rappresentiamo? Che non è concepibile...

Oltre i temi che avete già affrontato e che sono stati richiamati, cioè la necessità che l'irruzione della integrazione probatoria non alteri l'equilibrio, noi qui ci stiamo trovando di fronte alla constatazione di una scelta intenzionale del Pubblico Ministero, perlomeno per la gran parte, che è una cosa che modifica completamente il ragionamento o perlomeno ne evidenzia in modo grave la patologia. Perché, altrimenti, se voi accettate l'idea che il Pubblico Ministero possa differire a proprio piacimento il deposito di una S.I.T. che egli ascolta già il 18 novembre, allora lo poteva fare ancora tra sette mesi, tra otto mesi, poco prima della... Non stiamo parlando della tematica della prova sopravvenuta, cioè viene a scoprirsi una vicenda a un certo momento. Qui no, qui è il Pubblico Ministero. Tra l'altro queste sono indagini che lui sta compiendo in un altro procedimento. Le indagini, la tempistica delle indagini la sceglie lui. Quindi lui nel procedimento Leucaspide ovviamente attende la conclusione di tutte le indagini, trae le fila e questo è un problema che nessuno gli syndaca, nell'indagine Leucaspide, ma rispetto a qui o immediatamente deposita e chiede la prova, o altrimenti voi dovete affermare il principio che il Pubblico Ministero può in ogni momento alterare. Il fatto che sia un'alterazione sta nella difficoltà – mi permetto di dire – che la Corte avrà nello stabilire quando dovrebbero essere sentiti questi testi. Che cosa dovremmo fare? Improvvisamente interrompere e poi regredire? Regredire ovviamente è impensabile! Interrompere, attendere? C'è lo strumento che è il 507, naturalmente. Ma allora la richiesta deve essere formulata in un altro momento, deve essere valutato con altri criteri di assoluta indispensabilità, eccetera, eccetera. Quindi il punto – vado a concludere – che non credo proprio sia stato oggetto di valutazione e di discussione, dovete formularlo in ordine a questa presa d'atto, cioè che c'è una scelta arbitraria della tempistica da parte... Arbitraria! Io dico di più: è una scelta – diciamo – strategica (vogliamo dire questo?) intenzionale, voluta dal Pubblico Ministero, perché nessuno gli impedisce di prendere le S.I.T. di Misurale e immediatamente di chiedere. E avrebbe potuto il Pubblico Ministero in quel momento dire: “Fermi tutti, io ho tre testimonianze, ne devo prendere altre due. Chiedo un breve rinvio dell'udienza. Fermiamoci perché ho in corso un'integrazione”. Ammesso che si voglia fare un ragionamento sulla globalità dell'indagine. Ma, come vedrete poi, sono testimonianze puntuali che egli ha già disponibili dal novembre. Questo è il tema che vi pongo, tenetelo in considerazione e veramente concludo, l'incidenza sulla scelta della fase degli interrogatori. Tra l'altro non conoscete il contenuto della prova di cui... Sono temi che avrebbero – diciamo – richiesto una valutazione da parte di chi ha reso l'interrogatorio, una risposta, una predisposizione di approfondimenti di temi. Cosa facciamo? Dobbiamo ritornare indietro e chiedere a chi ha reso l'interrogatorio di farne un'integrazione o a chi aveva

scelto di non renderlo a questo punto di renderlo? Quindi si tratta evidentemente di una patologia che trova l'unica soluzione possibile nel 507 secondo noi e quindi vi invitiamo a riconsiderare l'ordinanza nei termini che vengono anche chiariti in questa breve memoria che deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, posso? Scusate, soltanto sul punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, prima di... Immagino che l'Avvocato Vozza non voglia riprendere, perché lei era presente.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Inviterei i difensori se intendono avvalersi di quella facoltà che abbiamo riconosciuto nell'ordinanza, perché il termine era entro l'udienza odierna. Quindi per correttezza vi invito a precisare anche...

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete depositato delle richieste?

(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però non possiamo andare a puntate. Noi oggi ci pronunceremo sui vari aspetti, quindi ci pronunceremo anche su quelle eventuali richieste di prova contraria in relazione alle quali era stato concesso il termine con l'ordinanza. Quindi – voglio dire – per i difensori che erano presenti e per quelli che non erano presenti, se avete delle richieste istruttorie a prova contraria...

(Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente. Nell'associarmi evidentemente alle richieste e alle eccezioni proposte dai colleghi che mi hanno preceduto e ovviamente senza ripetere nulla di quello che ha formato oggetto nel mio precedente intervento, soltanto rispetto alla tempistica mi permetto di evidenziare come questa scelta – strategica, se vogliamo, o arbitraria – del Pubblico Ministero di decidere pur avendo a disposizione la traccia riveniente dall'attività integrativa di indagine, ossia le dichiarazioni quali – ad esempio - quelli di Manna, Misurale ed altri – come vi ha rappresentato in maniera puntuale il collega Caiazza – il Pubblico Ministero sceglie di attendere; il Pubblico Ministero fa

rendere l'esame dell'imputato mio assistito inconsapevole e ignaro di questa attività, inconsapevole e ignaro di quel tema di prova che già il Pubblico Ministero aveva acquisito a novembre, ma che decide di disvelare – non voglio essere irriguardoso e dire “a suo piacimento” – diciamo in maniera oltremodo discrezionale soltanto mesi e mesi dopo, mesi dopo l'esame dell'Imputato, arrecandogli un vulnus gravissimo al suo diritto di difendersi provando. Perché l'imputato avrebbe potuto assumere determinazioni diverse, avrebbe potuto orientare il suo esame in direzioni diverse ed inesplorate, avrebbe potuto decidere anche, finanche di non sottoporsi all'esame. Ora, guardate, il problema non è la prova contraria, perché evidentemente noi abbiamo articolato le richieste di prova contraria e vi annuncio sin d'ora che nelle richieste di prova contraria che la Corte ci ha invitato comunque a produrre, al di là dell'esito dello scioglimento della riserva rispetto a queste nostre questioni, io chiederò anche l'esame dell'imputato a prova contraria su tutti i testi addotti dal Pubblico Ministero, fatta eccezione per quello di cui al numero 3, che è il consulente, il signor Caforio. Ma non è un problema di prova contraria semplicemente ribadiamo, è un problema da un lato di ordinaria fisiologia e di ordinario svolgimento del processo. Ma è un problema d'altro canto che coinvolge quell'avverbio “immediatamente”. “Immediatamente”, che evidentemente non ha una quantificazione numerica precisa, ma che deve essere inteso nel più breve tempo possibile atto a garantire i diritti di difesa degli imputati. E se il Pubblico Ministero questo tema di prova ce lo ha nel cassetto da novembre, non può artatamente far rendere l'esame all'imputato, fare iniziare l'esame dei testi della Difesa, del Responsabile Civile e poi decidere oggi, domani, a questo punto tra sei mesi, tra quattro mesi - come ha detto il collega Caiazza - vanificando, compromettendo e creando un documento irrimediabile – a mio avviso – al diritto di difesa dell'imputato soprattutto laddove è inteso come diritto di difendersi provando. Chiedo pertanto in questi termini la revoca dell'ordinanza resa alla scorsa udienza dalla Corte d'Assise. Per quanto riguarda...

G. CAIAZZA - Aspettiamo la vostra decisione sulla revoca?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prenderemo una decisione su tutto per evitare di doverci pronunciare più volte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, se revocate le nostre richieste, perché dobbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se revochiamo, chiaramente, non andremo avanti nell'esame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, però – Presidente – ci fate scoprire ulteriormente.

A me non sembra proprio nei nostri confronti... Dobbiamo scoprire la nostra linea?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi abbiamo già emesso una prima ordinanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che attiene a quasi tutti i temi che stamattina sono stati riproposti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È normale, ci mancherebbe! Ma io soltanto limitatamente a quegli elementi di novità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ci sono degli elementi che non erano stati sottoposti alla nostra attenzione e quindi ci riserviamo di valutare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cui non vedo alcun impedimento nell'invitarvi a...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è che se fosse accolta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dovete avanzare le richieste di prova come abbiamo stabilito, di controprova come abbiamo stabilito nell'ordinanza. Poi, chiaramente, se riteniamo di revocarla, andremo a valutare. Tra l'altro il deposito delle richieste di prova contraria comporterà che dobbiamo valutare anche... Quindi dobbiamo acquisire queste sommarie informazioni, acquisire solo al mero fine della consultazione, perché è impossibile valutare la prova contraria se non abbiamo le dichiarazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, mi perdoni Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come si fa? Come si fa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, no, mi perdoni. Noi abbiamo fatto una questione procedurale a verbale.

(Interventi fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, scusate, scusate!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi abbiamo fatto una questione formale nel nostro...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo era anche nel vostro interesse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare a verbale, Presidente. Noi abbiamo fatto una questione formale sostenendo questo, noi abbiamo detto: la lista testi del Pubblico Ministero non contiene circostanze che vi consentono di poter fare una valutazione di ammissibilità, perché noi potevamo sapere che cosa aveva depositato il Pubblico Ministero, ma voi dovevate fare un atto fideistico nei confronti del Pubblico Ministero. Tanto è che la nostra aspettativa era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ho compreso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare, Presidente! Mi faccia terminare, cortesemente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cercheremo di fare la valutazione sulla base delle liste testimoniali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Allora Presidente, stavo dicendo che rispetto a questo noi abbiamo chiesto che il Pubblico Ministero specificasse le circostanze, specificasse i capi di imputazione, specificasse gli imputati, specificasse la ricaduta specifica su quali imputazioni. Tutto questo non c'è stato. La nostra non era una richiesta così, campata in aria, ma era proprio perché voi – che siete quelli che dovete decidere – dovevate avere la possibilità di valutare la pertinenza e la rilevanza e non la manifesta infondatezza. Secondo il nostro punto di osservazione voi dovevate soltanto prendere queste richieste e dire: “Pubblico Ministero, è troppo pesto. Le valuteremo all'esito dell'istruttoria”. Questa è stata la nostra prima opzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non riproponiamo sempre le stesse questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alcune di queste questioni le abbiamo già affrontate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Decideremo sulla base delle liste testimoniali delle parti. Basta. E dei documenti che abbiamo già acquisito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era semplicemente per ricordare che la nostra posizione dal punto di vista procedurale era esattamente quella della impossibilità da parte vostra, a seguito del capitolato di prova del Pubblico Ministero, di poter fare qualsiasi tipo di valutazione di questo tipo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo compreso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La vostra decisione è stata una decisione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non sarà possibile, ne prenderemo atto e ne trarremo le conseguenze. Quindi vi invito a concludere anche per quanto riguarda le richieste di prova contraria.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, faccio soltanto rilevare una cosa, associandomi alla richiesta di revoca oggi presentata da chi mi ha preceduto: che il Pubblico Ministero aveva i tempi non solo di ascoltare a S.I.T. - come ha fatto - e di avvisare subito e depositare tempestivamente quando era ancora nella fase fisiologica della sua integrazione, perché tutta la giurisprudenza, non potete trovare una sentenza, l'abbiamo girata tutta dall'inizio alla fine, in quella fase ci sono precedenti in cui si consente al Pubblico Ministero di integrare la prova. Non c'è mai nessuna sentenza che consente una cosa di questo tipo e il Pubblico Ministero in quella fase, nel momento in

cui gli arrivano le dichiarazioni di Manna e le dichiarazioni di Misurale, se aveva esigenza non solo di sentire altri testi, ma di fare qualche altra piccola indagine, correttamente avrebbe dovuto avvisare noi, avvisare soprattutto voi e chiedere - eravamo nel periodo natalizio, non sarebbe successo niente - di rinviare di un mese, di rinviare di due settimane. Il Pubblico Ministero per sentire a S.I.T. le persone ci mette una settimana.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è che possiamo recriminare quello che è stato. Adesso ci troviamo in questa situazione e dobbiamo deliberare questa situazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi lo stiamo recriminando funzionalmente alla questione che stiamo sollevando, sostenendo che la valutazione che voi dovete fare oggi non può essere una valutazione di carattere fideistico nei confronti del Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero nel momento in cui ritiene che ci sia una sua esigenza di carattere processuale ed è ancora nella sua fase, deve sfruttare la fase processuale. Perché ci sono fasi processuali. Lui non è che non può fare le richieste, le richieste le può fare, ma le deve calendarizzare e calibrare sulla base delle fasi processuali. Questa è la nostra richiesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso. Vi invito a fare tutte le richieste e poi darò la parola alle altre parti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi scusi Presidente, per il verbale, sono l'Avvocato Lojacono, se mi permette anche in sostituzione dell'Avvocato Melucci per delega orale per le sue posizioni. Mi associo alle richieste dei difensori che mi hanno preceduto, per tutti i miei assistiti e formalmente non consento in nessun modo e a nessun effetto l'inversione dell'ordine di assunzione delle prove previste dal Codice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prendiamo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ovviamente tutti ci associano, ma penso che l'abbiamo detto in tutte le maniere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi avete richieste?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vi riportate a queste liste?

AVVOCATO V. VOZZA - Io – come dicevo – a questo punto formalizzo a prova contraria, rispetto ai testi adottati e alle circostanze indicate dal Pubblico Ministero così come ammesse dalla Corte d'Assise, l'esame del mio assistito l'Ingegnere Luigi Capogrosso, rispetto – appunto - a tutti i testi e a tutte le circostanze, fatta eccezione del consulente tecnico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi abbiamo ammesso solo i documenti per il momento. Sulle prove testimoniali non abbiamo ancora deciso, vi abbiamo assegnato

quel termine.

AVVOCATO V. VOZZA - No, quelle del Pubblico Ministero, non avete ammesso la lista testi? Allora come facciamo ad articolare la prova contraria rispetto ad una prova non ammessa Presidente. Allora no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è questo termine a difesa in cui nell'eventualità...

AVVOCATO V. VOZZA – Noi pensavamo che il termine a difesa fosse per consentire a noi di esprimere una prova contraria rispetto ad una prova ammessa. Non lo so, ditemi voi, perché altrimenti io ho perso l'orientamento, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma non è una contestazione, voglio capire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però anche nella fase che conclude le indagini preliminari, mica sono ammesse quelle prove. Cioè le liste si depositano e poi il Giudice decide sulla ammissione.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, mi perdoni, la prova diretta. La prova contraria, così come il IV comma dell'Articolo 468, è rispetto ad una prova addotta dalla parte nella fisiologica – Presidente – col deposito della lista.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c'è differenza rispetto a quello che avviene a conclusione della fase delle indagini preliminari.

AVVOCATO V. VOZZA – Va be', io avevo solo inteso male allora, evidentemente. Rileggeremo l'ordinanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi ci riserviamo di valutare anche questo aspetto, però anche alla conclusione delle indagini preliminari è la stessa cosa, quando c'è... Il Giudice decide dopo, come è avvenuto anche in questo processo di ammettere, sull'ammissione dei mezzi istruttori. Decide dopo che le parti le hanno depositate.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. Noi pensavamo, ma posso sbagliare, non è questo il problema. Le spiego semplicemente qual è stato il percorso, non vuole essere chiaramente un intento polemico. La Corte decide. Ci mancherebbe! Lei fa riferimento all'aspetto – per così dire – fisiologico, che è il deposito della lista testimoniale nei setti giorni precedenti all'inizio del dibattimento. Qui siamo in una fase totalmente diversa, questo è un tema di prova nuovo ed un mezzo di prova nuovo, rispetto al quale io articolo la controprova a mio avviso laddove ammesso. Se non ho inteso male - Presidente - ci dia due minuti, rileggiamo l'ordinanza, due minuti e credo che riproporremo le prove che abbiamo già predisposto, altrimenti – Presidente – lo facciamo comunque. Ci dica lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, avete avuto tempo di rileggere l'ordinanza.

AVVOCATO V. VOZZA – Va bene. Chiedo l'esame dell'Ingegnere Capogrosso, come ho già detto, a controprova rispetto ai testi adottati alle circostanze così come indicate dal

Pubblico Ministero per tutte le posizioni, fatta eccezione per il consulente indicato, il signor Caforio. Dopodiché deposito una lista testimoniale, sempre a prova contraria, laddove per ogni soggetto indicato ho espressamente spiegata la qualità e la veste e l'incarico ricoperto – che legittima la mia richiesta di sentirlo a prova contraria – e sono anche esplicitamente indicate le circostanze e i testi ex adverso e rispetto ai quali – appunto - intendo esercitare il diritto alla prova contraria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le altre parti?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io ho una lista. Tra l'altro sono in realtà quasi integralmente integrazioni dei capitolati di prova dei testi che avevo già indicato, eccetera. Però rimane il tema... Non so come dire! C'è una prova richiesta in modo generico dal Pubblico Ministero. Noi abbiamo articolato perché conosciamo e possiamo conoscere - voi no - il contenuto delle sommarie informazioni. Come possiamo immaginare di articolare una prova contraria se voi non ci dice in che termini è ammessa la prova del Pubblico Ministero? Cioè io le chiederei veramente di ripensare in che termini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, tutti possiamo anche... Ci sono degli orientamenti diversi, delle interpretazioni diverse. Tutti possiamo sbagliare, voglio dire.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - No, no. Che significa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che la Cassazione cambia orientamento e tutti possiamo cambiare anche interpretazione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però mi sembra di evidenziare un parallelismo tra quello che succede nel momento del deposito delle liste testimoniali rispetto al provvedimento di ammissione delle prove.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va be'.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però – ripeto – probabilmente non è tanto frequente questa situazione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, direi che è proprio infrequente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi anche i precedenti giurisprudenziali purtroppo non...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non c'è dubbio, su questo l'abbiamo detto in ogni modo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci danno neanche un'idea, al di là del fatto che abbiamo sempre cercato di ragionare in maniera autonoma rispetto a quello che insegna la Giurisprudenza, cioè di valutare anche criticamente quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali e di ragionare con la nostra testa. Ma, detto questo, effettivamente noi non abbiamo trovato dei precedenti proprio in termini, quindi si tratta...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che vorrà dire qualcosa, Presidente. Se mi permette.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vorrà dire qualcosa, sicuramente quindi si tratta di ricostruire il

sistema di inserire questo episodio. Stiamo ragionando in termini processuali.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, noi depositiamo le nostre liste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi il tentativo che noi faremo e che voi anche state facendo è quello di interpretare questa situazione processuale alla luce delle norme che regolano il processo e il dibattimento penale e delle norme di respiro anche più generale. Perché questo dobbiamo fare.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi non lo possiamo negare che ci sia questa situazione. Per cui si tratta di applicare analogicamente delle norme dettate dal codice o comunque di rifarsi ai principi generali che reggono l'ordinamento e che reggono il processo penale, che governano il processo penale. Per cui, fatta questa premessa, noi con tutta la buona volontà e nei limiti delle nostre possibilità, cercheremo di dare una risposta. Però, effettivamente, è una situazione che non credo che sia stata molto frequente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa è la premessa da cui tutti noi dobbiamo partire.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Io ho questa lista testimoniale. In sintesi io indico Di Tursi Gaetano in relazione ai testi del Pubblico Ministero 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Già indicato Di Tursi nella nostra lista con questa integrazione del capitolato: “Se gli risulta che Archinà Girolamo si sia interessato, o abbia mai espletato compito, o abbia avuto ruoli e/o responsabilità in ordine all'emissione degli inquinanti e al controllo degli stessi, nonché a qualsiasi operazione di campionamento analisi dei fumi o altro”. Lo stesso Tommasini Renzo: “Però se gli risulti che Archinà Girolamo si sia interessato in ordine ai carotaggi e alla caratterizzazione dei suoli Ilva, Sanac, nonché alle relative operazioni dei campionamenti analisi”. Valentino Domenico, sullo stesso, integrazione di Tommasini Renzo. Valentino Domenico è un teste nuovo, non era indicato. E poi in ordine alla produzione documentale del Pubblico Ministero, sul tema del Mar Piccolo di Taranto, Campobasso Giovanni, Cardellicchio Nicola, Corbelli Vera, il Comandante della Capitaneria di Porto di Taranto pro tempore, il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo Marketing Territoriale Demanio Marittimo del Comune di Taranto pro tempore, come da lista che deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì. Avvocato Mariucci. Anche io deposito una lista a prova contraria, ho fatto un elenco e credo che saranno coincidenti con molte Difese i testi, anche io ho Tommasini, Gallicchio, Giliberti, Di Tursi, Marina Archinà, Dottor Silvio Stasi, Ingegnere Russo Roberto e Valentino Domenico. Sono testi a controprova. Ripeto, saranno comuni a molte Difese, sono citati in quelle S.I.T., quindi deposito la lista.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato Mariucci.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - E chiedo anche di procedere all'esame dell'imputato sul nuovo thema probandum.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono altri interventi.

AVVOCATO A. LORETO – Sì Presidente, grazie. Loreto, per Ilva S.p.a.. Io ho una lista a prova contraria, in merito alle circostanze emerse dal verbale di sommarie informazioni, da alcuni dei verbali di sommarie informazioni a vostra disposizione, peraltro su un argomento piuttosto specifico, la caratterizzazione del 2015. Io indico l'Ingegnere Alessandro Labile, che è il direttore pro tempore del gruppo Dipartimento Lavori AIA, ex Ilva e attualmente Arcelor Mittal; il Dottor Roberto Fiore, il responsabile bonifiche della Direzione Ambiente di Taranto dell'Amministrazione Straordinaria; l'Ingegnere Giuseppe Mercurio che è il responsabile Prevenzione Inquinamento Acque del Dipartimento AIA di Taranto; il Dottore Aldo Bove, responsabile del laboratorio. Sono tutti riferiti ad alcune circostanze specifiche che emergono dalle S.I.T..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato Loreto. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO L. PERRONE- Sì, Presidente. L'Avvocato Perrone nell'interesse di Riva Fabio. Io ho ascoltato anche attentamente quello che è stato il suo intervento e il ragionamento che la Corte intenderà operare in ragione di quelli che sono anche analogicamente i principi del nostro codice. Io credo che in questo segmento processuale i punti proprio cardinali da un punto di vista normativo risiedono nel 430, 496 e nel 507 Codice di Procedura Penale, perché ritengo che la Corte stia operando in modo analogico rispetto a quello che è il 507. Però con questo ragionamento in via analogica la Corte si sta sottraendo a quel giudizio di assoluta necessità ai fini del decidere in ordine a quella che è la prova che intende sottoporre il Pubblico Ministero al vaglio della eccellentissima Corte. E questo naturalmente ha una ricaduta anche in termini concreti che risiede nel fatto che il Pubblico Ministero ha inteso rappresentare questo supplemento istruttorio, questo nuovo tema di prova in modo assolutamente scarno, cioè che non mette assolutamente la Corte nelle condizioni di valutarne quella che è la congruità, la rilevanza, la ricaduta in termine probatorio su quello che è il tema processuale. Ed io difensore mi trovo a dover adesso ragionare con voi, articolare una prova contraria rispetto ad una prova principale che è assolutamente nella sua dimensione proprio prospettica da parte dell'ufficio della Pubblica Accusa assolutamente asettica, incomprensibile per voi, al di là del dato documentale, però come dato testimoniale assolutamente incomprensibile. In ragione di questo naturalmente anche questa Difesa si trova ad articolare questa prova contraria rispetto ad una prova principale che evidentemente ritenevamo essere stata già ammessa dalla Corte. Ho inteso indicare i

testi così come riportati nella lista che deposito, è inutile che ve li richiamo. Naturalmente si è inteso fare riferimento a prova contraria rispetto vuoi alla prova documentale e vuoi alla prova testimoniale acquisita dal Pubblico Ministero in quei tempi e non sarà certo un caso anche che la Giurisprudenza della Suprema Corte si è approcciata al 430 in vicende che in alcun modo possono essere sovrapponibili alla presente vicenda. Io voglio richiamare anche quello che è un principio di realtà processuale. Molte volte noi siamo stati oggetto di strali anche da parte della Corte in quanto ci sono stati rappresentati da parte nostra anche atteggiamenti che non erano improntati ad una lealtà processuale, io ritengo che questa parentesi non sia e non renda merito a quella lealtà processuale che credo debba animare qualsiasi parte nella fisiologia della celebrazione di un processo di una tale delicatezza come quello che ci vede oggi impegnati. In questo senso comunque io mi riporto alle eccezioni che ho già formulato nella udienza precedente, associandomi a quelle che sono state prospettate anche nell'udienza odierna e deposito la lista a prova contraria di cui vi ho detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato Perrone.

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, io anche nell'interesse dei colleghi che sostituisco, mi associo a tutte le eccezioni formulate dai colleghi. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. Nell'interesse del mio assistito Pastorino Agostino chiedo l'esame dell'imputato, ovviamente a controprova di tutte le circostanze che sono state... O meglio, che non sono state specificate dal Pubblico Ministero nella sua lista integrativa, con la sola eccezione del consulente che ha svolto la trascrizione della intercettazione. Poi chiedo l'esame dei consulenti e testi indicati nella lista che da qui a un minuto andrò a depositare. Per tutti i testi io e il collega Melucci abbiamo avuto cura non solo di identificare il loro ruolo, quindi la loro veste ufficiale ricoperta sia in Ilva e sia presso altre strutture, ma anche le circostanze specifiche a controprova sia in relazione alla prova testimoniale addotta dal Pubblico Ministero, sia alla prova documentale. Quindi mi riporto anche alla lista che vado a depositare. Ovviamente mi associo a tutte le questioni già sollevate dai colleghi che faccio mie. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO G. RAGNO – Avvocato Giacomo Ragno per l'Ingegnere De Felice. Mi riporto a tutte le questioni formulate dai precedenti difensori. Grazie.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Avvocato Ippedico, buongiorno. Io mi associo a tutto quello che hanno eccepito e richiesto i colleghi difensori e resta ferma anche per me la richiesta di

revoca alla quale mi associo. Io adesso depositerò una lista, ma con la precisazione che avendo anche inteso oggi non essere state ammesse ancora le prove orali, le prove testimoniali del Pubblico Ministero, evidentemente non può essere letta la lista come una forma né di consenso – perché il consenso si presta su un qualcosa che c'è – e né di acquiescenza rispetto a prove che sono state sostanzialmente abbozzate. Quindi fermo questo... Perché poi il contraddittorio eventualmente garantito sulla base dell'assunzione, eccetera, non copre e non può coprire. Fermo questo, deposito la lista dei testimoni, specificando che è indicato il Dottor Zimbaro, che peraltro era già indicato nella lista testi depositata prima dell'inizio di questo dibattimento. Chiedo, ovviamente, come per legge il controesame dei testi del Pubblico Ministero - se verranno ammessi - e l'esame degli imputati. Preciso che questa lista comunque, essendo a controprova e consentendo il codice alla presentazione diretta in dibattimento e di testimoni, secondo quello che prevede il 468 comma 4 e anche eventualmente l'estensione poi di prova da parte dei consulenti tecnici, questa lista che deposito e che indica soltanto il nome di Zimbaro non va ai sensi del 468 comma 4 considerata esaustiva. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Avvocato Lisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lisco, prego.

AVVOCATO P. LISCO - Mi associo a tutte le eccezioni dei colleghi formulate nell'interesse ovviamente degli imputati che assisto e anche per conto dell'Avvocato Errico. Quindi mi associo anche alla richiesta di revoca della ordinanza. Chiedo, in ogni caso, che vengano estesi i capitoli di prova per quanto riguarda i consulenti tecnici e anche alle tematiche volute introdurre dal Pubblico Ministero con le prove documentali e con le eventuali prove orali che la Corte d'Assise nel caso dovrà e vorrà ammettere o non ammettere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, Avvocato, se non ho capito male chiede l'estensione dell'esame dei consulenti che lei ha indicato – già indicati – nelle liste a eventuali temi.

AVVOCATO P. LISCO – Voglio dire, che sia dato modo al capitolo di prova dei consulenti tecnici... Ecco perché un po' si fa strada una richiesta che avevo fatto tempo fa, che forse è il caso che i consulenti tecnici vengano sentiti proprio per ultimo, in modo tale che sia ben definito il quadro probatorio da parte dell'Accusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come abbiamo già detto, se c'è l'accordo delle Difese in questo senso, per noi non ci sono impedimenti.

AVVOCATO P. LISCO – È una proposta, perché ovviamente era una questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci deve essere l'accordo, altrimenti ognuno sarà poi costretto.

AVVOCATO P. LISCO – Sì, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi prima di iniziare con i testi a discarico, ci dovete comunicare questo accordo.

AVVOCATO LISCO – La mia opinione è che i consulenti tecnici intervengono non appena comunque il quadro diventa quasi definibile. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi quando sarà la volta dei primi consulenti, in quel momento dovrete comunicarci il vostro eventuale accordo. Perché, se non sbaglio, anche il Responsabile Civile i cui testi stiamo adesso ascoltando, ha nella sua lista testimoniale dei consulenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me sembrava una questione superata, perché ne avevamo già parlato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, anche a me.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi io la devo per superata, però se la dobbiamo ridiscutere, la ridiscutiamo. È a verbale, però.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi sembra ci sia l'accordo in questo senso, quindi i consulenti andranno sentiti tutti alla fine della prova testimoniale a discarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sembrava che si fosse già manifestato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, perché si era detto: prima i fatti e poi le valutazioni sui fatti. Questo era.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che fosse già stato espresso l'accordo in questo senso, in ordine alla sua richiesta. Il Pubblico Ministero ha obiezioni in merito a questa modalità di assunzione della prova?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna obiezione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ampia garanzia alle Difese.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili nessuna obiezione. Ma mi sembra di ricordare – adesso la memoria purtroppo è labile! - che si fosse già superato almeno questo aspetto. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse sono rimaste le richieste dei miei tre assistiti.

Presidente, io innanzitutto voglio segnalare questo: che dal punto di vista procedurale, vista la similitudine che la stessa Corte ha citato prima dicendo che comunque non ci sono precedenti giurisprudenziali e quindi dobbiamo andare un po' a ricercare i principi nel Codice, faccio rilevare che ad avviso di questo difensore il termine concesso nella

ordinanza del 15 maggio 2019 è assolutamente incongruo per le richieste di prova che all'esito di quella ordinanza ci invitate a fare. Quella ordinanza è una ordinanza che decide in ordine alla ammissibilità, non ammette già le prove richieste dal Pubblico Ministero, ma è relativa alla ammissibilità che il Pubblico Ministero in questa fase processuale possa depositare una lista testi integrativa della sua, pur essendo passato il termine processuale del suo testimoniale e del testimoniale anche della Parte Civile. Questo è il senso della vostra ordinanza, ritengo. Voi che cosa fate però? Dite: "Vi assicuriamo un termine per potere controdedurre" e ci date questo termine ad oggi. Ad oggi sarebbero sei giorni. Ricordo a me stesso che nel Codice di Procedura Penale viene assicurato un termine minimo, che è il termine di venti giorni tra il decreto che dispone il giudizio e la prima udienza dibattimentale che consente poi alle Parti, dal punto di vista procedurale per depositare le liste delle proprie prove e di depositarle sette giorni prima. Ma con riferimento alle richieste di prova contraria, i difensori hanno un termine ancora più lungo. Perché, oltre ai primi venti giorni, c'è anche il lasso temporale successivo all'udienza in cui – alla prima udienza dibattimentale – vengono poi articolate le richieste di prova del Pubblico Ministero. È in quella sede che, ai sensi del 468 comma IV, c'è la possibilità per le Difese di articolare le controprove. Quindi la prima mia richiesta è quella di rinviare per dare un ulteriore termine alle Difese per potere integrare ulteriormente le prove, perché il termine è assolutamente incongruo ed è lesivo del diritto di difesa ai sensi del 178 lettera C), in relazione a questa similitudine che dobbiamo tutti quanti sforzarci di adottare per far entrare questa richiesta insolita – quantomeno - del Pubblico Ministero all'interno di questa fase processuale. Ed era per queste ragioni che noi avevamo ritenuto che potesse essere direttamente dichiarata inammissibile e proposta eventualmente con la diversa veste del 507 nell'unica fase processuale che il Pubblico Ministero poteva ancora sfruttare per fare le richieste di prova. Ora, detto questo, in relazione alla lista testi del Pubblico Ministero, eccepisco la assoluta inammissibilità della lista testi del Pubblico Ministero in relazione al fatto che il Pubblico Ministero non ha indicato le circostanze su cui devono essere sentiti i testi. Questo non è lesivo del diritto di difesa, ma è lesivo del diritto della difesa ad avere una Corte che possa realmente decidere e non fare un affidamento fideistico al Pubblico Ministero. Perché ammettere questa lista testi del Pubblico Ministero significa semplicemente fidarsi del Pubblico Ministero. Perché il Pubblico Ministero dice: "Voglio sentire Manna Luciano. Ha reso dichiarazioni il 16.11 e il 20.11.2018 innanzi al Pubblico Ministero. In ordine a che cosa? In ordine a quanto appreso da Misurale Antonio" e non dice nient'altro . "Riferirà in merito a quant'altro dichiarato". Non dice qual è la circostanza, non dice in relazione a quale capo d'imputazione, non dice in

relazione a quali imputati, non c'è assolutamente nulla. Quindi... Come?

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A quale periodo. Niente! Tra l'altro, ripeto, i difensori sono stati da questo punto di vista collaborativi con la Corte. Il Pubblico Ministero non poteva non dire che era così, perché la documentazione che ha presentato il Pubblico Ministero non è una documentazione che voi potete leggere insieme alle liste testi, sono due mondi totalmente diversi: quello delle liste testi e quello là della documentazione. Soltanto nella lista testi c'è, da quello che siamo riusciti a comprendere, il teste Tagliente che in qualche modo... E il teste Mariani che hanno anche attinenza con la documentazione, ma rispetto a tutti gli altri testi sono testi sentiti a sommarie informazioni testimoniali. Poi abbiamo Caforio Antonio e va be', dice che ha svolto una consulenza per conto del Pubblico Ministero sui colloqui registrati tra Manna Luciano e Misurale Antonio. Poi abbiamo Moccia Antonio e dice il Pubblico Ministero: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 10.01.2011 in ordine alla sua attività nell'Ilva". Anche qui dove fidarvi del Pubblico Ministero, affidarvi al Pubblico Ministero. Savo Andrea: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 24.1.2019 in ordine alla sua attività nell'Ilva". Del Pozzo Giuseppe: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 4.2.2019 in ordine alla sua attività nell'Ilva", punto, non c'è altro. Liace Cosimo: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 5.2.2011 in ordine alla sua attività Ilva", nessuna indicazione. Del Re Pierangelo: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza l'8.2.2019, sempre in ordine alla sua attività all'interno dell'Ilva", nessuna dichiarazione. Corciulo Stefano: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza l'11.2.2019 in ordine alla sua attività all'interno dell'Ilva", nessuna circostanza. Corte Giovanni: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 15.2.2019 in ordine alla sua attività all'interno dell'Ilva", nessuna circostanza. Annicchiarico Vincenzo: "Ha reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza il 15.2.2019 in ordine alla sua attività all'interno dell'Ilva", nessuna circostanza. Con riferimento invece al teste Mariani Roberto, c'è: "Ha svolto l'attività integrativa di indagine di cui all'informativa 719, del 16.2.2019. Riferirà in ordine ad essa e ai fatti accertati e alla documentazione acquisita". Anche con riferimento a Mariani voi non avete la possibilità di comprendere se effettivamente quell'attività integrativa fatta da Mariani abbia attinenza, sia pertinente con i fatti oggetto di imputazione e sia rilevante ai fini della istruzione dibattimentale. Mi permetto di segnalarvi, pertinenza, rilevanza e non manifesta infondatezza, perché voi avete adesso queste tre... Sono i tre occhiali che dovete utilizzare per decifrare questa

lista testi del Pubblico Ministero. Avete deciso e quello è già deciso, non stiamo parlando di richieste ex 507, non potremmo essere nella fase del 507. Quindi siamo in una fase di integrazione della lista del Pubblico Ministero. Voi però, a differenza della vostra conoscenza della fase iniziale del dibattimento, dove oggettivamente ci sono delle sentenze sul punto, poteva essere giustificato - ad avviso nostro come difensori è assolutamente ingiustificabile e non siamo d'accordo - perché anche in quella fase il Pubblico Ministero, come siamo onerati noi a dover descrivere le circostanze non tanto per il contraddittorio con i difensori, che è salvaguardato quello dalla conoscenza da parte dei difensori del fascicolo del Pubblico Ministero, ma il Pubblico Ministero proprio per consentire al Giudice la valutazione della pertinenza, della rilevanza e della non manifesta infondatezza e la correlazione con le varie imputazioni, avrebbe dovuto indicare le circostanze in maniera più specifica. Dicevo: siamo in una situazione diversa perché voi adesso avete una padronanza del processo, avete una conoscenza dei fatti del processo completamente diversa da quella che avevate all'inizio del processo. Quindi oggi la vostra valutazione di pertinenza, di rilevanza e di non manifesta infondatezza è ancora più consapevole perché voi avete questo bagaglio di conoscenza. Il Pubblico Ministero non ve lo consente. Il Pubblico Ministero dice: "Vi dovete fidare di me. L'ho fatta, li voglio sentire e fatemeli sentire.". Quindi non si pone sullo stesso piano delle Difese il Pubblico Ministero, ritiene ancora in questa fase processuale di essere a un piano superiore, un piano intermedio, non arriva al vostro piano, ma è in una fase intermedia. Così non è, il Codice ha detto che il Pubblico Ministero nella fase delle indagini ha questo vantaggio rispetto alla Difesa, calibrato dalle indagini difensive, ma quando si arriva a dibattimento il Pubblico Ministero è uno di noi, è una parte processuale, vale quanto le altre e non di più, quindi non deve essere assicurato al Pubblico Ministero un trattamento privilegiato. Finisco. Pennuzzi Domenico, teste numero 12: "Ha svolto attività di indagine integrativa riguardando le opere di presa a mare per i cicli di raffreddamento dell'Ilva di Taranto insistenti nel Primo Seno del Mar Piccolo, ha acquisito documentazione redatta e annotazione del 10.12.2018 con rilievi fotografici". Ecco, come vedete, questa è una circostanza descrittiva che consente anche a voi di valutare in questa fase: "Lo ammetto o non lo ammetto? È pertinente, è rilevante". Potrebbe avere una ricaduta su quelle imputazioni che riguardano il Mar Piccolo, per esempio, perché voi sapete che c'è stato questo tema del Mar Piccolo, quindi c'è qualche riferimento. Tagliente Antonio: "Ha reso dichiarazioni alla P.G. il 10.12.2018 in ordine alla sua attività all'interno dell'Ilva e alle prese a mare per il ciclo di raffreddamento degli impianti del siderurgico tarantino". Anche con questo capitolato in qualche modo un addentellato in termini descrittivo delle circostanze c'è, a differenza

di tutti gli altri testi. Quindi, in relazione ai testi dall'1 al 12... C'è un errore, perché Mariani è indicato come 12 e poi viene ripetuto "12" anche Pennuzzi, quindi fino a Mariani la lista testi del Pubblico Ministero è assolutamente inammissibile. Quindi chiedo il rigetto della richiesta per assoluta inammissibilità, non consentendovi la valutazione che vi è propria di pertinenza, rilevanza e non manifesta infondatezza. Con riferimento agli altri due testi invece articolerò le richieste a prova contraria.

Forni Elettrici. Forni Elettrici, rispetto alle prove del Pubblico Ministero, sia le prove orali che documentali, ne chiede l'ammissione e chiede di essere autorizzato alla citazione per l'udienza che la Corte vorrà indicare. Perché anche da questo punto di vista io ho chiesto più volte al Pubblico Ministero: "Mi dice quand'è che li dobbiamo sentire?". Ho provato a chiedere anche alla Corte, giusto per comprendere noi come ci dobbiamo calibrare. Quindi abbiamo detto: "Per l'udienza che la Corte ci vorrà indicare". Allora, abbiamo Simona Vargiu, è della Teolab e si è occupata delle verifiche denominate QAL (Qualità Assurance Level), assicurazione della qualità dei sistemi e misurazioni automatiche. "Verrà ascoltata a prova contraria in relazione al contenuto delle S.I.T. rese dai testi di cui ai numeri 7, 8, 11 e 12 della lista integrativa depositata dal Pubblico Ministero e della relativa documentazione oggetto di produzione". Io le conosco e quindi io articolo. Voi non le conoscete. Giuseppe Caldone, presso Elmec: "Dipendente della società Elmec che curava la raccolta e la trasmissione ad ARPA dei dati relativi alle emissioni, a prova contraria in relazione al contenuto delle S.I.T. rese dai testi ai numeri 7, 8 e 9, lista integrativa depositata dal Pubblico Ministero e relativa documentazione oggetto di produzione". Gaetano Di Tursi: "Presso stabilimento Ilva AMI di Taranto, dipendente dell'Ilva nel periodo in contestazione. Ha svolto la sua attività nell'ambito del SAE. Prova contraria testi 1, 2, 8, 11".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se deve dare lettura delle sue richieste, depositi l'istanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io le sto illustrando, perché siccome dovete dare parola al Pubblico Ministero e parola alle Parti Civili, molto brevemente ve le illustro, così avete possibilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi Alfredo Dati: "Ilva AMI Taranto, dipendente società Ilva, periodo in contestazione, responsabile tecnico SME, verrà ascoltato a prova contraria con riferimento ai numeri 2, 4, 5 e 6 lista del Pubblico Ministero e relativa documentazione". Poi abbiamo Oronzo Troccoli: "Dipendente Ilva, nella qualità addetto al controllo processo e strumentazione alle dipendenze del Dottore Dati. Si è occupato di raccolta e trasmissione dati ad ARPA, in relazione ai numeri 7, 8 e 9". Benito

Ingegnere Misurale: “Riferirà in ordine al contenuto della conversazione oggetto della registrazione di cui alla consulenza redatta su incarico del Pubblico Ministero dal signor Caforio Antonio, a prova contraria in relazione al teste di cui al numero 1 della lista integrativa depositata dal Pubblico Ministero”. Poi Roberto Primerano presso ARPA: “Potrà riferire a controprova in relazione alla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, allegati 5 e 8, fonte contaminazione Mar Piccolo”. Francesco Pierro: “Siemens, dipendente della Siemens. Curava la taratura degli strumenti utilizzati per campionamento e misurazione delle emissioni convogliate, a prova contraria sui numeri 6, 7, 8, 11 e 12 della lista del Pubblico Ministero e della sua documentazione”. Conte Domenico: “Presso sede legale Costa, titolare della ditta Costa, si è occupato dell’esecuzione dei sondaggi e della realizzazione dei piezometri all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto ai fini della redazione del piano di caratterizzazione. Verrà ascoltato a prova contraria in relazione al contenuto delle S.I.T. rese dai testi ai numeri 2, 4 e 9”. Valentino Domenico: “Dipendente Ilva nel periodo in contestazione, si è occupato dell’attività inerente al piano di caratterizzazione, nello specifico si è occupato del carotaggio. Verrà ascoltato a prova contraria in relazione al contenuto delle S.I.T. rese dai testi di cui ai numeri 2, 5, 9 e 12”. Poi Dottor Jean Vincent Ciro Antonio Stèfani (o Stefani, non so): “Residente in Grottaglie, alla via Pescara 15, dipende Ilva all’epoca dei fatti, geologo. Si è occupato del piano di caratterizzazione. Verrà ascoltato a prova contraria con riferimento ai testi 4, 5, 6, 9, 10 e 12 della lista del Pubblico Ministero”. Valentina Dottoressa Zangrando: “Dello Studio SMA, in qualità di consulente tecnico illustrerà il contenuto del suo elaborato e verrà ascoltata a prova contraria in relazione al contenuto delle S.I.T. rese dai testi di cui ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della lista integrativa del Pubblico Ministero e della documentazione oggetto di produzione”. Il Professore Renato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però evitiamo queste lunghe letture. Sottoponga le liste alle altre parti e avranno modo loro stessi di esaminarle. Perché la lista quella è, non è che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io avevo piacere ad illustrarvele perché mi sembrava corretto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però visto che la finalità è quella di sottoporle alle altre parti, le sottoponiamo tutte così avranno modo di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ultimo teste, questo è della Riva Forni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi sono in parte coincidenti con quelli delle sue liste o no?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sono tre liste diverse. Sono Riva Forni Elettrici...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato. Volevo sapere, rispetto a quelle già indicate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nuovo tema, quindi è sorta la necessità di...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono ulteriori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ulteriori, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E l'ultimo teste era il Professor Renato Baciocchi:
“Ordinario all'Università di Tor Vergata, Ordinario di Ingegneria Sanitaria, in qualità di consulente tecnico illustrerà il contenuto del suo elaborato. A prova contraria lo chiedo con riferimento ai testi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della lista integrativa del Pubblico Ministero”.

Questa era la lista di Riva Forni Elettrici S.p.a.. Io ho poi la lista per Riva Nicola e la lista per Riva Forni Elettrici S.p.a. imputata ai sensi della legge 231. Per quanto riguarda Riva Nicola i testi sono – glielo dico subito - quattordici e per la Riva Forni Elettrici S.p.A. imputata i testi sono altri quattordici.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, sottoponiamo tutte le liste alle altre parti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se il Presidente ci potesse dare un termine per vedere le liste anche dei difensori, dell'Avvocato Mariucci e altri difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché, se dobbiamo interloquire, abbiamo bisogno quantomeno di vederli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa e tutte le parti potranno prendere visione delle rispettive liste.

AVVOCATO V. VOZZA – Un altro tema, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA - Proprio per evitare produzioni plateali, io ero debitore insieme al collega Annicchiarico di una produzione documentale utilizzata nell'esame del Professor Andria, che ho già sottoposto alle altre parti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, disponiamo l'acquisizione.

AVVOCATO V. VOZZA - Mi ero riservato di produrvela. Prima che lo dimentichi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vozza, lei ha concluso anche per i colleghi, i difensori che rappresenta d'ufficio, dobbiamo intendere?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O vuole aggiungere qualcosa?

AVVOCATO V. VOZZA - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. E poi Avvocato Annicchiarico invece, adesso sospenderemo per dieci minuti, un quarto d'ora. Poi le volevo ricordare che si era impegnato a depositare le notifiche dei testi, le citazioni dei testi per le prossime

udienze.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Ce le abbiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora quando ci ritireremo prenderemo anche questa documentazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo tra un quarto d'ora.

AVVOCATO B. MALAGNINO – Presidente, buongiorno, chiedo scusa. Vorrei dare atto della mia presenza. L'Avvocato Barbara Malagnino in sostituzione dell'Avvocato Silvestre e dell'Avvocato Orlando. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:25 e riprende alle ore 11:58.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocati, i vostri colleghi sono impegnati in una discussione alle 14:00 in Tribunale. Stavamo pensando, se non ci sono problemi, di incardinare... adesso di iniziare a sentire il teste, per quanto possiamo, e poi quindi di far coincidere Camera di Consiglio, pausa pranzo, in modo da dare la possibilità ai vostri colleghi poi di rientrare. Quindi faremo una pausa un po' più lunga, in modo da consentire loro di andare e poi di rientrare. Quindi volete...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'unica cosa che non ho capito, Presidente, siccome noi abbiamo sospeso per dare la possibilità alle Parti Civili e al Pubblico Ministero di interloquire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari... Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso li facciamo interloquire però, terminiamo la fase diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, li facciamo interloquire. Terminiamo questa fase per un minimo di ordine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché già diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono... Pubblico Ministero vuole intervenire?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori hanno rilievi in merito a queste richieste? Va bene. Richieste reciproche diciamo. Prego, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Grazie, Presidente. Credo che tutte le questioni che sono state poste dalle difese mi pare che già in parte siano state risolte dalla Corte di Assise con la

sua ordinanza. Ecco, credo che oggi si sia fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua signor Presidente, perché effettivamente non ci sono precedenti. Non ci sono precedenti, e ovviamente non ci sono perché va da sé che questo tipo di attività è stata sempre fatta e nessuno ha mai posto questioni. Ecco la ragione per cui non ci sono i precedenti. Noi dobbiamo seguire il Codice, il Codice di Procedura Penale all'Articolo 430, che è molto chiaro, parla di attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero. I termini di questa attività integrativa di indagine, come giustamente osservava la Corte di Assise nella sua ordinanza, sono stati chiariti dalla Corte di Cassazione e non sono affatto quelli che dice la Difesa. Ora, oggi si viene a dire alla Corte di Assise che quell'attività integrativa non poteva essere fatta perché si era già giunti all'ascolto... si era esaurito l'ascolto dei testi del Pubblico Ministero. Ma in questo modo, signor Presidente, si introduce una limitazione all'attività integrativa del Pubblico Ministero che io nel Codice di Procedura Penale in vigore non trovo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non abbiamo detto questo, Pubblico Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c'è assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamo interloquire il Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è stato detto nei primi interventi, che ormai siamo in una fase in cui, siccome i testi del Pubblico Ministero sono stati esauriti, quell'attività integrativa non può essere fatta, non possono essere fatte delle richieste alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Pubblico Ministero, in verità diciamo i difensori facevano un problema di ingresso di tale attività integrativa nel dibattimento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente... Presidente, ci arrivo. Ci arrivo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, infatti, infatti. Lo immaginavo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se io... Sarebbe una contraddizione, cioè si consente l'attività integrativa... secondo la Difesa si consente l'attività integrativa allora del Pubblico Ministero ex Articolo 430 ma non gli si consente di fare le richieste alla Corte di Assise che il 430 prevede, non il 507. Quello è un altro discorso, perché il 507 ovviamente subordina le richieste di prova al criterio che deve essere assolutamente necessario ai fini della decisione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi non abbiamo detto questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Io parlo di tanti difensori che sono intervenuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diciamo, sono già intervenuta io, lo sappiamo benissimo quello che avete detto, però...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora, il punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ogni Parte, entro certi limiti, è libera di argomentare le proprie tesi. Entro certi limiti. Però questi limiti non credo che siano stati superati.

Abbiamo ben chiare le vostre posizioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'unico criterio che si deve porre la Corte di Assise, alla luce dell'interpretazione della Corte di Cassazione del 430, è se vi è violazione del diritto di difesa in relazione all'attività integrativa di indagine. Allora, nel caso nostro non c'è nessuna violazione, perché il Pubblico Ministero ha dato gli avvisi, i tempi sono stati... le difese hanno fatto le loro richieste di controprova. E quale sarebbe la violazione del diritto di difesa? Come abbiamo visto nelle liste testi, vogliono sentire anche imputati che sono stati già sentiti. Su questo deciderà la Corte di Assise, ma il contraddittorio è perfettamente integro, signor Presidente. Non possiamo sovrapporre il 430 al 507, sono due cose distinte. Non dobbiamo creare una confusione. Si dice poi questo discorso dell'immediatamente, e qui torniamo sempre alla base del Codice di Procedura Penale, Presidente. Attività integrativa di indagine. Che cosa è? Intanto diciamo che attività integrativa di indagine è una attività di indagine del Pubblico Ministero, e qual è la caratteristica dell'attività di indagine del Pubblico Ministero? La prima caratteristica è quella della segretezza. Allora l'immediatamente va collegato a che cosa? È molto semplice! Va collegato alla chiusura dell'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero. Attenzione Presidente! Perché mi si dice: "Abbiamo dei verbali di sommarie informazioni che risultano a novembre 2018", e poi così via. E quindi? Ce ne stanno una decina, una quindicina di verbali, forse anche più, che si sono sviluppati nell'arco di un paio di mesi, tre mesi. Adesso non ricordo, comunque in un paio di mesi si sono sviluppati. E che cosa doveva fare secondo la Difesa il Pubblico Ministero? Allora, il 16 novembre il Pubblico Ministero sentire Manna Luciano, sente poi Misurale, e quindi nel momento in cui lo sente il 16 dicembre - peraltro in un altro procedimento, ma supero anche questo aspetto - che cosa doveva fare il Pubblico Ministero? Doveva chiamare i difensori, avvisare i difensori e dire: "Ehi, guardate che Misurale dice che qui nel laboratorio di analisi si falsificavano tutti i dati"? Attenzione, perché io devo proseguire nell'attività di indagine, quindi devo sentire altre persone se confermano o non confermano quello che ci dice Misurale". Questo doveva fare il Pubblico Ministero, signor Presidente? Assolutamente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La lealtà processuale si rimarca, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'attività integrativa di indagine è attività...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quello che non è stato scritto si...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia non interrompa più.

P.M. M. BUCCOLIERO – ...è attività di indagine. L'attività integrativa di indagine è attività di indagine sottoposta al segreto istruttorio. Quando si conclude l'attività di indagine, il

Pubblico Ministero deposita e dà immediatamente avviso alle Parti. Su questo “immediatamente” poi, signor Presidente... Quando si è conclusa questa attività di indagine? Già dico io che ancora non si è conclusa. Ma a maggiore garanzia della difesa... Ecco, vedete signor Presidente la correttezza del Pubblico Ministero. A maggiore garanzia della difesa, nonostante ancora è in corso, ho detto: “Diamo avviso almeno di questa attività che abbiamo compiuto sino ad ora”. E che cosa fa il Pubblico Ministero? Fa un provvedimento di acquisizione dell’attività integrativa disposta in un altro procedimento che è del 10 aprile, come risulta agli atti della Corte di Assise. Fa un provvedimento di acquisizione, quindi è in quel momento che l’attività integrativa si concretizza all’interno di questo procedimento, cioè del 938, il 10 aprile. E quando ha dato il Pubblico Ministero avviso alle Parti? Subito dopo il 10 aprile. Non mi ricordo se era all’udienza... Non mi sto ricordando signor Presidente, ma subito dopo, immediatamente. Appena io ho acquisito al procedimento 938 ho dato immediatamente avviso alle Parti: ”Guardate che c’è questa attività integrativa”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’avviso è stato dato il 10 aprile. Non so se...

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Il provvedimento di acquisizione è del 10 aprile, che io ho pure depositato alla Corte ma ce l'ho qui. Ma ce l'ho qui: indice attività... Ecco, ecco perché il Pubblico Ministero diligentemente a quella udienza ha voluto produrre l’indice dell’attività integrativa. Al numero 1: “Provvedimento di acquisizione atti del Pubblico Ministero in data 10 aprile 2019”, Presidente. Quindi l’immediatamente c’è in relazione a questo procedimento. A meno che, come ritiene la Difesa, io sento il 16, come ho detto prima, il 16 novembre, il 16 novembre chiamo tutti i difensori, i cinquanta difensori, e dico: “Guardate che ho sentito Manna e mi sta dicendo che qua è tutto falso”. Per cui che cosa dovevo fare? Devo seguire gli atti.

AVVOCATO V. VOZZA – Ma può argomentare sul contenuto di s.i.t. il Pubblico Ministero? È la seconda volta che lo fa Presidente, chiedo scusa! Io non ho detto niente sinora, ma siccome...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sto argomentando, sto semplicemente facendo delle osservazioni.

AVVOCATO V. VOZZA - ...è la seconda volta che sviluppa un intervento tecnico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi la Corte potrà apprezzare se... Poi la Corte potrà apprezzare se è vero.

AVVOCATO V. VOZZA – ...assumendo un contenuto di s.i.t. peraltro non riportandolo neanche fedelmente, a me non pare sia consentito.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se è vero che è tutto falso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parlate uno alla volta, perché altrimenti non viene...

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi la Corte potrà apprezzare se... poi la Corte potrà apprezzare se è tutto falso. Poi la Corte lo potrà apprezzare quando sentirà il testimone.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè il secondo... Sì, se posso parlare Presidente, io sono stato zitto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ha detto che è tutto falso. Cioè, se il contenuto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io sono stato zitto quando le Difese hanno fatto le loro osservazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che sta riassumendo il Pubblico Ministero corrisponde a quello che il teste ha detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, però facciamo concludere il Pubblico Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO - Vorrei che rimanesse a verbale tutto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, lo inviti lei allora, non ci faccia intervenire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha detto: "Tutto falso". "Tutto falso", lo vedremo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ritengo diciamo... Sono argomentazioni di una Parte, poi chiaramente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che è stato dichiarato, Presidente. Poi si sovrappongono...

AVVOCATO V. VOZZA – Non è stato neanche dichiarato questo. Lui sta facendo riferimento ad atti che la Corte non conosce, ed io non trovo che questo sia ammissibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – A verbale... Speriamo sia stato verbalizzato che il Pubblico Ministero ha detto: “tutto falso”.

(Sovrapposizione di voci).

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi... quindi è ovvio, è ovvio Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – "Tutto falso" ha detto. Davanti alla Corte di Assise e alla Giuria ha detto... davanti alla Giuria ha detto che è tutto falso. Tutto eh, tutto!

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quello che hanno detto i testi, Avvocato, non quello che dite voi.

AVVOCATO LOJACONO – Tutto, tutto. Vedremo il tutto come funziona.

P.M. M. BUCCOLIERO – E vediamolo, e vediamolo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero...

AVVOCATO S. LOJACONO - Davanti alla Giuria, a proposito di lealtà processuale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, cerchiamo diciamo di contenere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho finito Presidente. Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...entro i limiti della questione processuale il suo intervento.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è la questione processuale. Siccome si è parlato di immediatezza, io ho già spiegato che l'immediatezza c'è stata per le ragioni che il 10 aprile ho dato avviso alle Parti che questa attività integrativa era entrata nel

procedimento che oggi ci occupa. Peraltro c'è il discorso del segreto delle indagini di cui ho detto. Non possiamo costringere il Pubblico Ministero a fare un'indagine integrativa in collaborazione con la Difesa, perché questo il Codice ovviamente non lo consente. In ordine poi ai capitolati di prova, Presidente, dobbiamo richiamare la Corte di Cassazione che è granitica? I capitolati di prova possono essere tranquillamente nei limiti in cui sono stati presentati dal Pubblico Ministero. Ha svolto attività all'interno dell'Ilva, riferirà in merito. Quando lo sentiamo, la Corte stabilirà se questa attività ha un senso o non ha un senso. Sono lavoratori dell'Ilva, qual è il problema? Pertanto io, Presidente, chiedo che le questioni siano ovviamente rigettate. In merito poi alle liste testi delle difese, bontà loro me le hanno date adesso, però voglio dire a garanzia delle difese non ci sono opposizioni da parte del Pubblico Ministero, se non per quanto riguarda la persona di Benito Misurale, che sarebbe il papà di uno dei testi indicati nella lista testi del Pubblico Ministero e che risulta da una registrazione che poi è stata oggetto di trascrizione da parte del Perito Caforio. Una persona che ovviamente non c'entra assolutamente nulla con l'attività investigativa, si trovava lì nel momento in cui c'è stata la registrazione tra Manna e Misurale del loro colloquio, che poi è stato consegnato alla Procura della Repubblica. Per il resto, Presidente non ci sono opposizioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c'è la trascrizione. Parla e interviene e dice una serie di cose. Potete verificarlo in Camera di Consiglio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, possiamo fornire l'attività integrativa così deciderà la Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano al Pubblico Ministero.

AVVOCATO – Ci associamo al Pubblico Ministero.

AVVOCATO ELETTI – Anche questa Parte Civile si associa al Pubblico Ministero, nessuna osservazione sulle controprova.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dica il nome però per la registrazione.

AVVOCATO ELETTI – Avvocato Eletti, sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie mille. Va bene, allora ci riserviamo, come ho già preannunciato, durante la pausa di fare la Camera di Consiglio e quindi emettere l'ordinanza. Acquisiamo le liste testimoniali e le note difensive, le memorie difensive delle Parti e le citazioni, Avvocato, di cui abbiamo parlato. Allora, possiamo fare entrare il primo teste. Da chi vuole iniziare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiedo alla segretaria se riesce a portarmele, perché ritenevamo di averle portate, invece mi dicono che non ce le abbiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un minuto solo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi volete iniziare, Avvocato? Da chi vuole iniziare dei due testi presenti? Voleva dire qualcosa?

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Presidente, io intanto mi allontano e delego come sostituto l'Avvocato Iacobellis.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Magari Avvocato... magari le chiedo di aggiornare i suoi colleghi...

AVVOCATO A. LORETO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sulla situazione nel Tribunale, in modo che se c'è diciamo un rinvio, qualsiasi tipo di novità, magari lei poi...

AVVOCATO A. LORETO – Sì. Sì, sì. Faccio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...si terrà in contatto con i suoi colleghi per l'organizzazione.

AVVOCATO A. LORETO – Faccio da ponte, assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringrazio.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie a voi.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Presidente, chiedo scusa, solo per il verbale: l'Avvocato Lisco si è allontanato, mi ha chiesto di sostituirlo anche per conto dell'Avvocato Errico. Avvocato Caccialanza, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato Caccialanza. Va bene, prendiamo atto. Allora, stavamo dicendo, Avvocato Annicchiarico da chi vuole iniziare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vitale, per favore.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE VITALE VITO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si chiama?

FORNISCE LE GENERALITA': Vitale Vito, nato a Taranto il 19 marzo del 1976, residente in Leporano in via Crispi 1.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Vitale, lei ha letto la formula, deve dire la verità. Va

bene?

TESTE V. VITALE – Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rispondendo alle domande dell'Avvocato che l'ha citata e quindi delle altre Parti. Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, buongiorno, sono l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, le chiedo come mia prima domanda se può dire in che periodo lei è... a me risulta che lei sia entrato in Ilva, e con quale tipo di incarico.

TESTE V. VITALE – Io sono entrato in Ilva nel 2002, quindi assunto ad aprile 2002.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2002?

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aprile 2002.

TESTE V. VITALE – Aprile 2002. Prima in addestramento, quindi un giro veloce per fare vedere un po' il flusso della produzione dell'acciaio, dopodiché in altoforno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima l'addestramento in che periodo e dove?

TESTE V. VITALE – No, quindi... In realtà, pochissimo tempo in giro, nel senso... sto parlando di turni: una volta in agglomerato, una volta in acciaieria, una volta a vedere i parchi. In realtà subito dopo fui destinato in altoforno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quanto tempo è durato più o meno questo addestramento? Se se lo ricorda, più o meno.

TESTE V. VITALE – Senta, non me lo ricordo, ma sto parlando di settimane. Settimane.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei che qualifica ha?

TESTE V. VITALE – Sono Ingegnere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Titolo di studio.

TESTE V. VITALE – Ingegnere. Ingegnere Meccanico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ingegnere Meccanico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è già stato sentito?

TESTE V. VITALE – No. No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è la prima volta! Va bene, non ricordavamo.

TESTE V. VITALE – Poi sono stato quindi in altoforno, dove mi hanno fatto fare lì l'addestramento, anche affiancando capituono, fino al 2003. Nel 2003, ottobre 2003, novembre 2003, comunque era fine 2003, sono diventato Caporeparto dell'Altoforno numero 2 di produzione, quindi produzione ghisa dell'Altoforno numero 2, da fine 2003 fino a maggio 2009. A maggio 2009 – quindi metà 2009 – mi fu chiesto dalla direzione

– Ingegnere Capogrosso e Ingegnere De Felice – di passare, di andare a fare il caporeparto delle batterie, di forni a coke, quindi caporeparto di produzione sempre. Noi lo chiamavamo “esercizio”, lo chiamavamo. Questa... quindi da metà 2009, maggio-giugno 2009, fino a febbraio-marzo 2012. A febbraio-marzo 2012, quindi inizio 2012, sempre la direzione decise di dividere l'Area Cokeria che è una grossa area, fu divisa in due sottoaree: una che riguardava solamente le batterie dei forni a coke, dalla Batteria numero 3 alla Batteria numero 12, e divenni capoarea. Invece l'altra area fu lasciata... L'altra area, per intenderci, sempre molto grossa, era preparazione fossile, linea vagliatura coke e sottoprodotti, fu lasciata invece al mio collega.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi è?

TESTE V. VITALE – Ingegnere Di Maggio. Questo... quindi le sto parlando di marzo 2012, questo periodo qua. Questo fino all'arrivo poi dei custodi giudiziari. In uno dei primissimi incontri, era fine luglio, quindi ricordo bene, stiamo parlando proprio di fine luglio, l'Ingegnere Valenzano mi nominò responsabile di tutta l'Area Cokeria, quindi oltre alle batterie di forni a coke l'area fu di nuovo unita – diciamo così – fu di nuovo unita, e quindi preparazione fossile, linee vagliatura coke e sottoprodotti. Questo avvenne nello stesso periodo in cui praticamente ci furono anche dei miei colleghi in sostituzione dei precedenti colleghi, diciamo così, sostituiti, quindi fu una sostituzione. Questo fino a metà 2013. A metà 2013 l'allora Commissario Dottor Bondi istituì diciamo un nuovo dipartimento, il Dipartimento AIA, e quindi passai dal campo in questo dipartimento per circa un anno. In questo dipartimento mi sono occupato soprattutto, per quanto riguarda la parte tecnologica, dei nuovi impianti che dovevano essere installati sempre in cokeria. Ho avuto quindi anche la possibilità di fare diciamo delle trasferte, proprio per andare a vedere, per esempio mi vengono in mente i filtri, i filtri a maniche che dovevano essere installati a monte dei camini di cokefazione, oppure il Proven. Quindi mi occupavo della parte tecnologica, soprattutto delle attività che dovevano essere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta parlando quindi del...

TESTE V. VITALE – Sto parlando dal 2013...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, da quello che sta dicendo – mi dica se dico cosa sbagliata – sono attività del riesame dell'AIA queste che sta indicando.

TESTE V. VITALE - Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi conferma? Quindi non è l'AIA precedente?

TESTE V. VITALE - No, no, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Queste sono attività del riesame. Ha parlato di Proven, ha parlato di... Okay, prego.

TESTE V. VITALE – Questo per un anno, dopodiché sempre il Dottor Bondi mi chiese di dirigere diciamo l'area... In Dottor Bondi in quel periodo aveva diviso l'area, anzi l'Ilva aveva diviso in grosse sottoaree, quindi area ghisa, area acciaieria, e poi c'erano le altre aree più lontane dalle nostre. Quindi ho fatto il direttore dell'Area Ghisa, le sto parlando da metà 2014 fino a quando poi ho lasciato l'Ilva nel 2016, ottobre 2016 ho intrapreso... Quindi ho chiuso il mio rapporto di lavoro con l'Ilva e ora lavoro in una società a Manfredonia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sempre nello stesso ambito?

TESTE V. VITALE - No, no, no. Trattiamo quindi rifiuti e... quindi produzione di energia elettrica dai rifiuti, dal CSS, il combustibile secondario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Sì.

TESTE V. VITALE - E ora sono lì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

TESTE V. VITALE - Ora sono lì, cioè da ottobre 2016.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Perfetto. Senta, ci può descrivere le funzioni svolte nell'ambito praticamente delle varie fasi che lei ha ricoperto? Se ci può dire quali erano in concreto le funzioni che svolgeva.

TESTE V. VITALE – Sì. Allora, come le dicevo, dal 2003 c'era l'allora caporeparto Coluccia, e quindi andai a sostituire il caporeparto di esercizio proprio di produzione di ghisa che si fa appunto nell'altoforno. Nell'altoforno, e in particolar modo io mi occupavo di Altoforno numero 2. Quindi avevo la gestione del personale, personale, quindi alle mie dipendenze c'era il cosiddetto capoturno di giornata che aveva un orario quindi non turnista, cioè normalista, e da me dipendevano anche i vari capoturno di esercizio che gestivano le varie squadre e che si diciamo sostituivano nei vari turni. Perché ovviamente l'Ilva, essendo a ciclo integrale, si lavora – si lavorava, si lavora – tre turni su tre, 365 giorni anno. Quindi mi occupavo proprio di produzione di ghisa giornaliera in base al programma, in base a disposizioni che mi venivano date dall'allora caporeparto che era l'Ingegnere De Felice. Quindi ho sempre fatto questo, cioè, nel senso che mi sono sempre occupato di produzione, di esercizio per dirla nel termine tecnico che si usava all'Ilva, quindi “esercizio”. Stessa cosa quindi fino al 2009. Nel 2009 fu fermato l'Altoforno numero 2, quindi l'Ilva, la direzione decise che dovevo passare a fare il caporeparto, sempre di esercizio, quindi sempre di produzione, delle Batterie 3-12. Dalla 3... quando dico 3-12”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - In realtà quando arrivai io in batteria, nelle batterie dei forni a coke, ricordo che erano in marcia solamente quattro batterie. Erano in marcia la Batteria

numero 9, la numero 10, la 11 e la 12. Le altre erano ferme, erano state fermate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Questo quindi l’ho seguito praticamente... quindi sempre di produzione di coke per altri forni, come le dicevo, fino al... inizio 2012, febbraio-marzo 2012. A febbraio-marzo 2012 praticamente furono divise, l’Area Cokeria fu divisa in due aree più piccole, e quindi diventai capoarea. Qual è la differenza? Da capoarea praticamente dipendevano da me anche le manutenzioni, però limitatamente alle batterie di forni a coke, quindi manutenzione meccanica e manutenzione refrattaria. Invece la manutenzione elettrica rimane sempre centralizzata, diciamo così, sempre alle dipendenze del mio collega, come dicevo prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Questo, diciamo, per l’evolversi della situazione, fino a quando non ci fu il famoso ormai sequestro quindi del 2012, quando subentrarono i custodi e in una delle prime... Si facevano... I custodi quando subentravano facevano i cosiddetti verbali di accesso allo stabilimento. Proprio in uno dei primissimi... Ora non mi ricordo se era il primo, però ricordo in uno dei primissimi, furono proprio nominati sia l’allora direttore che cambiò, e insieme a me tutti gli altri colleghi di aree interessate quindi al sequestro. A me per quanto riguarda la cokeria, quindi come le dicevo raggrupparono nuovamente l’Area Cokeria sotto una sola...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Persona.

TESTE V. VITALE - ...persona. Stessa cosa fecero poi... Perché ero presente a quel verbale, quindi... La stessa cosa fecero per i miei colleghi per quanto riguarda l’Area Agglomerato, stessa cosa fecero per l’altoforno. Ora ricordo l’acciaieria, non ricordo altre aree.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Da quel momento in poi, da quel momento in poi ho seguito diciamo tutto ciò che mi veniva chiesto comunque dai custodi. In che senso? I custodi si presentavano in stabilimento, e di solito era l’Avvocato Brescia... L’Avvocato Brescia era, ora non lo so se lo fa ancora, perché ovviamente... comunque era il Responsabile degli Affari Legali. Mi contattava telefonicamente, proprio le dico come avveniva proprio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Mi contattava telefonicamente e mi diceva: “Vedi che c’è l’Ingegnere Valenzano, ci sono i custodi che hanno richiesto la tua presenza, la tua presenza in direzione”. In direzione - ricordo bene? - sì, al pianoterra era stata allestita diciamo una stanza, un ufficio con dei computer, stampanti, dove c’erano i custodi e di solito c’erano anche i Carabinieri del NOE. Quando andavo lì o diciamo si faceva un sopralluogo

oppure c'erano per esempio delle informazioni che loro chiedevano, comunque tutto ciò che loro chiedevano veniva poi stilato un verbale e ci sono – troverete, perché ci sono – parecchi verbali sottoscritti dove c'erano o le richieste di informazioni da parte dei custodi, e poi venivano date con allegati, addirittura a volte abbiamo inviato cd, quindi con una mole di informazioni che chiedevano i custodi. Oppure, quando siamo andati per esempio anche sugli impianti tipo... Quello era anche il periodo in cui c'era la Commissione IPPC, quindi per il riesame dell'AIA. Quindi quando si presentava questa Commissione, che veniva con molto personale sugli impianti, l'Ingegnere Valenzano o ci seguiva pure lei o a volte mi delegava. Mi delegava.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, con riferimento a questi incontri – vediamo se ho capito – lei veniva convocato, riceveva le richieste che le venivano formalizzate, che mi diceva anche alcune abbastanza corpose, poi lei si attivava per rispondere a queste richieste, veniva formulato poi un... compilato un verbale e allegavate al verbale sia le risposte sia eventuale documentazione che lei produceva. Ho capito bene?

TESTE V. VITALE – Parzialmente corretto, in che senso?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dica.

TESTE V. VITALE – Sì, di tutti gli incontri ci sono - almeno gli incontri a cui ho partecipato io - dei verbali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Con le richieste da parte dei custodi. Le informazioni, se era il foglietto si allegava, se invece era una mole, il nostro collettore di informazioni era l'Avvocato Brescia. Mandavamo a lui.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco!

TESTE V. VITALE - Anche le cosiddette... tipo ci fu, non ricordo in quale delle... perché comunque furono parecchi gli incontri. Non ricordo in quale, la disposizione del custode fu: “Voglio una relazione settimanale”, quindi questa relazione settimanale dove c'era il consuntivo della settimana appena trascorsa e un programma di massima della settimana successiva. Io questa relazione, che facevo con i miei collaboratori perché io ero esperto... Esperto! Quattro, cinque anni di batterie non si può dire “esperto” in un'azienda come l'Ilva, però sapevo pochissimo, quasi niente dei sottoprodotti. Quindi queste relazioni erano firmate da me però fatte a più mani, proprio perché... per dare le informazioni quanto più precise possibili all'Ingegnere Valenzano e ai suoi collaboratori. Quindi io cosa facevo? Prendevo tutte queste informazioni e le inviavo all'Avvocato Brescia che collettava tutte le informazioni, quindi le mie per la mia cokeria, altoforno, e inviava poi una PEC ai custodi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, per quanto riguarda invece la cokeria, diceva che

le informazioni che riguardavano proprio le batterie le dava materialmente lei perché più o meno se ne era occupato; con riferimento invece a sottoprodotti, quindi tutta l'altra zona che era...

TESTE V. VITALE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...del collega Di Maggio ha detto prima...

TESTE V. VITALE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Con riferimento a tutta quell'altra zona che era sottoprodotti, poi diceva?

TESTE V. VITALE – Sottoprodotti, preparazione linea...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fossili.

TESTE V. VITALE - ...e fossili e linea vagliatura coke.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento a queste risposte, lei si avvaleva dei collaboratori che evidentemente erano gli allora sottoposti dell'Ingegnere Di Maggio o no? O era altra gente?

TESTE V. VITALE – Sì. Sì, sì, erano... Sì, sì, erano loro che poi sono rimasti... Ma anche nelle stesse batterie di forni a coke, cioè...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi raccoglievate le indicazioni che vi venivano da queste persone, e poi venivano raccolte nella relazione a sua firma che poi lei inviava a Brescia, il quale poi la inviava ai custodi e allegata a questi verbali. Giusto?

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, le mostro in visione degli organigrammi che dovrebbero ripercorrere spero integralmente, o comunque ce lo dirà lei, il suo racconto in relazione a quella che è stata la scansione procedimentale del suo impegno all'interno dell'Ilva, e quindi gli avvicendamenti nelle varie aree che lei ha descritto fino a questo momento a verbale. Le mostro in visione questi organigrammi, se li può visionare, se mi dice se corrispondevano o meno agli organigrammi effettivamente in essere in Ilva. Ovviamente, una volta riconosciuti, ne chiedo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. Prego.

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda quella discussione, abbiamo saputo dalla collega che non prima delle due e mezza inizierà, perché ha altri procedimenti. Quindi vi daremo poi il tempo, quei dieci, quindici minuti per arrivare in Tribunale.

TESTE V. VITALE - Sì, Avvocato, cokeria... Va be'! Le leggo in ordine di come sono state date.

Sì, corrisponde all'organizzazione che c'era, che c'era in stabilimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie. Senta, mi può descrivere le funzioni svolte dal caporeparto di altoforno?

TESTE V. VITALE – Le funzioni svolte dal caporeparto di altoforno? Sì, per quanto riguarda...

Proprio le dicevo, noi come esercizio eravamo quindi indirizzati sulla produzione di ghisa che poi viene inviata in acciaieria. Quindi c'era un programma di produzione che ci veniva indicato, altoforno per altoforno. Per quanto riguarda ad esempio l'Altoforno numero 2 ci dicevano le tonnellate/giorno da effettuare, e non solo per quanto riguarda la quantità, quindi stiamo parlando di tonnellate ovviamente, perché nell'Ilva i numeri sono sempre giganteschi, ma stiamo parlando anche della qualità, che ci veniva detto da un punto di vista di tenore di silicio, da un punto di vista di tenore di zolfo. Ovviamente sto parlando di quei parametri che si possono controllare con la temperatura, il cosiddetto regime termico dell'altoforno, perché il silicio aumenta sappiamo... quindi i tecnici di altoforno sanno che il silicio aumenta con l'aumentare delle temperature, e viceversa per quanto riguarda quindi lo zolfo. Principalmente era quindi anche la qualità che doveva essere inviata all'acciaieria. Questi parametri chi ce li dava? Li dava sempre comunque l'Ingegnere... il nostro capoarea, e dava quindi queste indicazioni sulla qualità nelle riunioni che venivano svolte, riunioni settimanali o riunioni comunque che venivano... per dare queste indicazioni. Per quanto riguarda poi anche l'altoforno, quindi il caporeparto di altoforno andava anche a valutare, quindi ispezionare - parlo della Stockhouse per esempio – dei materiali anche in arrivo, perché in altoforno arriva il coke, arriva l'agglomerato e il cosiddetto lumpur, cioè altri minerali di ferro, a completare la carica quindi in altoforno. Perché, una volta arrivati nei sili di altoforno, quindi cosa si faceva? Bisognava vagliarli. Quindi non si può, tra virgolette la parola, buttare, cioè non si può caricare in altoforno il tal quale ma bisognava vagliarlo, quindi cercare di eliminare i fini. Ciò che veniva fatto dal caporeparto - dico caporeparto ovviamente aiutato dai capiturno e poi con tutte le figure professionali che c'erano - quello di andare anche a fare le ispezioni sui vagli, se i vagli se erano effettivamente puliti. I vagli sono – per intenderci – delle reti fatte con fori circolari per... calibrate in modo tale da far passare quindi il materiale, il cosiddetto sopravaglio e arrivare quindi in altoforno, il sottovaglio invece erano i cosiddetti "fini" che non potevano essere caricati nel processo proprio di altoforno. Quindi si partiva dalla Stockhouse per poi arrivare piano piano, con il cosiddetto lasso di carico, che si vede anche da lontano, è quel nastro che sale e arriva fin sopra la bocca dell'altoforno. Quindi il controllo era anche quello di caricare nelle due hopper. Le hopper sono delle Vessel, dei recipienti, che controllavano il peso, perché una cosa molto importante, non è soltanto la qualità del materiale ma, attenzione, bisognava quindi monitorare e controllare anche le

quantità ben precise da caricare all'interno dell'altoforno. Quindi oltre a controllare, ad ispezionare eventuali... o a pulire, più che altro la nostra era operazione sì di produzione ma anche di pulizia, per liberare per esempio di carico, quindi tenerle sempre libere ed efficienti. Questo materiale, una volta arrivato nell'hopper c'era un nuovo controllo dei pesi, e poi sempre nel processo che riguarda l'esercizio, come distribuire la carica all'interno dell'altoforno. Non è che si apre e si carica da... ma c'è la cosiddetta "bocca". Si chiama "bocca", "bocca altoforno", "bocca Paul Wurth", perché il progetto è Paul Wurth, con uno scivolo, un vero e proprio scivolo quindi che distribuiva il materiale non solo in maniera circonferenziale ma anche con gli angoli dalla parete verso il centro. Perché questo? Perché sulle pareti, avendo materiale refrattario con tubazioni in acqua che raffreddano il materiale refrattario, si cercava di caricare una determinata qualità di materiale fini in modo tale da far confluire i flussi, invece del gas che si produce, verso il centro. Quindi sulle pareti materiale più fine, verso il centro materiale grossolano, perché quello che le stavo appunto dicendo è che dall'alto viene caricato il minerale di ferro e il coke, in controcorrente invece, dal basso, dalle cosiddette tubiere, viene insufflato il... Noi lo chiamavamo "vento", non è altro che aria, aria calda, aria che da 100 gradi, 80 gradi viene portata a 1.000, 1.200 gradi e viene insufflata alle tubiere. Quindi in controcorrente incontrava i vari strati, perché si carica a strati alterni: coke-minerale di ferro, coke- minerale di ferro; si creavano quindi le condizioni riducenti, quindi CO e Idrogeno, per ridurre i minerali di ferro e ottenere quindi la ghisa poi liquida nel cosiddetto crogiolo. Il gas invece, che oltrepassava quindi tutta la carica, arrivava nel condotto, che veniva poi portato all'interno della zona, di "depurazione gas" la chiamavamo, la chiamiamo, dove veniva ovviamente tolto e lavato il gas prima di essere immesso nella rete di stabilimento. Quindi la cosiddetta "sacca a polvere", dove per effetto di una riduzione dell'energia cinetica, perché c'era un deflettore quindi che rallentava la velocità del gas, le polveri più grossolane cadevano all'interno di questa sacca a polvere, che venivano poi evacuate in maniera diciamo ciclica. Il gas, una volta perse queste prime particelle, passava in un cosiddetto banco o lavatore - c'era un lavatore primario e un lavatore secondario - veniva lavato con acqua, e quindi poi il gas pulito andava nella rete. Prima di andare nella rete avevamo delle turbine, turbine a gas, per produrre energia elettrica che poi serviva sempre per il sostentamento dell'altoforno. Quindi eravamo diciamo autosufficienti da quel punto di vista. E poi il gas veniva immesso nella rete di stabilimento che era di un altro ente, il cosiddetto DIE, "Distribuzione Energia" che si occupava poi dei gas. Per avere un'idea, il gas oltrepassa diciamo la carica dalle tubiere alla bocca in circa otto secondi, invece la carica ferrifera ci vuole... dalla bocca ad arrivare quindi nel crogiolo ci vogliono otto

ore. Quindi il nostro controllo era un controllo abbastanza minuzioso, sia del tecnico di cabina sia del capoturno, proprio per gestire queste fasi. In più, veniva poi spillata in maniera ciclica la ghisa che si produceva, quindi liquida. Stiamo parlando di ghisa a 1.500, 1.550 gradi, sia la ghisa che la loppa. La ghisa quindi andava a finire... Siccome c'è un peso specifico differente sul campo di colata, c'è una barriera – un cosiddetto stimme – che fa passare... da sotto fa passare la ghisa che ha un peso specifico maggiore, e andava a finire nel cosiddetto carro siluro, dal carro siluro poi andava in acciaieria. Invece la loppa veniva portata con una serie di rigole, sempre refrattariate, veniva raffreddata e poi evacuata con un carro ponte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, volevo chiederle questo: se lei è stato coinvolto nelle fermate programmate dell'Altoforno 2, e in caso affermativo, se ci può descrivere le attività che ha svolto in relazione a queste fermate.

TESTE V. VITALE – Allora, per quanto riguarda proprio la figura del caporeparto di esercizio, la fermata programmata... ovviamente ne ero a conoscenza, perché una fermata programmata, ovviamente come dice la parola stessa, viene programmata. Innanzitutto viene proprio preparata, perché l'altoforno che è un impianto che dobbiamo dire non si può fermare, cioè, nel senso che è un impianto che deve comunque rimanere in marcia per una vita tecnica idonea per quanto riguarda le condizioni dei refrattari, crogioli e quant'altro. Però si facevano delle fermate programmate, che potevano durare trentasei ore, dodici ore, quarantotto ore, in base alle richieste della manutenzione programmata delle attività che avevano a programma. Quindi il lavoro qual era? Era quello di prepararlo termicamente prima per farlo rimanere, diciamo così, in stand by per dodici, trentasei, quarantotto ore, quindi per il tempo richiesto dalla manutenzione, dalla manutenzione meccanica, elettrica o quant'altro. E quindi la mia responsabilità era ovviamente di prepararlo da questo punto di vista. In più era quella anche di metterlo in sicurezza. Cioè, metterlo in sicurezza vuol dire quindi intercettare tutti i fluidi, il cosiddetto vento, quindi l'area calda. Stiamo parlando, per avere un'idea, di 200.000 metri cubi/ora, quindi normal metri cubi/ora, quindi volumi enormi. Quindi bisognava metterlo in sicurezza per far lavorare quindi le persone, i manutentori, che potevano essere sociali o terzi. Quindi si metteva in sicurezza, si inertizzavano le linee. Per esempio, se io avevo il programma delle attività, sapevo che dovevano lavorare sulla tubazione gas AFO o gas coke, ovviamente si inertizzava con azoto, in modo tale da verificare poi le condizioni idonee ai lavoratori per poter fare quell'attività, che poteva essere la sostituzione di una valvola, poteva essere qualsiasi altra attività. Una volta che l'impianto era in sicurezza, quindi fermato... ma non è soltanto la fermata, quindi vento zero, ma messa in sicurezza anche delle varie zone, con l'ente SIL... L'Ente SIL è

l'ente di sicurezza quindi che era alle dipendenze dell'RSPP. Noi avevamo in area del personale tecnico che praticamente viveva con noi, quindi erano quelli specializzati per esempio per l'Area Altoforno, poi c'erano quelli per l'Area Cokeria, e così via. Quindi con loro si verificava con i vari strumenti anche l'assenza di CO, le condizioni quindi idonee, quindi ossigeno idoneo per poter lavorare, e si dava l'okay alla... Cioè, si consegnavano tra virgolette le chiavi alla manutenzione. Queste chiavi dell'altoforno mi venivano restituite una volta che i manutentori... Ovviamente sto parlando del responsabile di manutenzione meccanica, elettrica e refrattario. Si faceva... anzi, si facevano più riunioni durante quelle dodici ore o quarantotto ore, sempre coordinati dall'Ingegnere De Felice, e la manutenzione diceva: "Vedi che io per le ore 17:00 ti posso consegnare le attività". Ovviamente tutte le attività erano con cartellini di messa in sicurezza, quindi quando rientravano tutte queste condizioni, che mi restituivano la macchina... È come quando si va dal meccanico e dice: "Okay, può entrare e può guidare". Quindi, quando mi restituivano la macchina, io praticamente andavo di nuovo in marcia. Nel frattempo, quindi in quelle quarantotto ore, cosa faceva il personale di esercizio? Innanzitutto il personale di esercizio si dedicava comunque alle pulizie, quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi se la interrompo. Lei ha fatto riferimento a responsabile della manutenzione meccanica, responsabile della manutenzione elettrica e responsabile della manutenzione dei refrattari, ha memoria di chi fossero queste persone?

TESTE V. VITALE – Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce le può indicare?

TESTE V. VITALE – Allora, meccanica Ingegnere Marinosci.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Elettrica signor Masciavè.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma?

TESTE V. VITALE - Masciavè.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Masciavè?

TESTE V. VITALE – Sì, Giuseppe Masciavè. Refrattario c'era Franchini poi deceduto, e fu sostituito da Lassainato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Sono nomi fino a quando c'ero io, eh! Quindi poi non so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Lei parla di quello che ovviamente sa, ci mancherebbe!

TESTE V. VITALE – Le sto parlando quindi di queste... Attività quindi che venivano svolte

all'interno dell'altoforno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Poi come esercizio, se chiedeva la manutenzione dopo l'installazione per verificare eventuali interferenze, quindi c'era sempre il personale di esercizio che manovrava queste valvole. Però eravamo come supporto all'attività di manutenzione meccanica o elettrica o refrattaria, come dicevo prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Invece stava descrivendo questa attività dei cartellini, se me lo può spiegare meglio cortesemente.

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, che cosa erano questi cartellini? Chi li faceva, a chi venivano dati, a chi venivano restituiti? Se ci spiega questo aspetto.

TESTE V. VITALE – Sì, i cartellini di sicurezza, quindi c'era, c'è la procedura all'interno dell'Ilva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Procedura parla come pratica operativa?

TESTE V. VITALE – Sì, però le cosiddette PGSI, quindi procedure che valgono per l'intero stabilimento. Perché poi... da queste PGSI poi ci sono le pratiche operative standard per impianti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che significa PGSI?

TESTE V. VITALE – Procedure Gestionali Sicurezza sul Lavoro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Quindi queste sono quelle generali, e poi le pratiche operative sono quelle là più specifiche?

TESTE V. VITALE – Che riguardano quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una determinata pratica operativa.

TESTE V. VITALE – Sì. Per esempio, sulla PGSI lei... La PGSI troviamo, per esempio, la firma dell'RSPP, del direttore di stabilimento, per dirle a che livello... Del responsabile della Qualità, dell'Ecologia se era Ecologia. Invece nelle pratiche operative poi c'è proprio il responsabile, quindi il caporegione, stiamo a un gradino quindi più sotto. E quelle sono le madri per poi discernere le nostre pratiche operative.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi tutto procedimentalizzato.

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi abbiamo il generale e poi il particolare, mi sembra di capire.

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE V. VITALE – Ricordo che leggendo queste PGSI c'erano poi i riferimenti normativi: la OHSAS 18001 piuttosto che il Decreto Legislativo 81.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E venivano aggiornati in concomitanza con l'entrata in vigore di normative nuove? Se le risulta.

TESTE V. VITALE – Allora, siccome non lo facevo io, penso di sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Okay.

TESTE V. VITALE – Cioè, le revisioni le vedevo: revisione 0, revisione 1, revisione 2. E di solito ricordo che mettevano anche un trattino, evidenziavano quindi la parte che era stata modificata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE V. VITALE – Perché erano fatte da quarantacinque pagine, cinquanta pagine. Comunque evidenziavano dei trattini dove dicevano: "Vedi che c'è questa modifica".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi questo consentiva al fruitore del documento di poter individuare immediatamente qual era la modifica diciamo.

TESTE V. VITALE – Sì, l'obiettivo era questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Prego. Sì, mi stava spiegando.

TESTE V. VITALE - Ho perso...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La mia domanda era in relazione al chiarimento sui cartellini, cioè se ci spiega bene questa cosa dei cartellini.

TESTE V. VITALE – Sì. In base ovviamente alle attività che c'erano in programma, i manutentori meccanici chiedevano poi la messa in sicurezza all'elettrico, il cosiddetto elettricista, quindi c'era un registro. Glielo posso dire, anche perché non me ne occupavo io in prima persona, però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo vedeva.

TESTE V. VITALE - ...nella sala controllo, la cosiddetta sala controllo che è il cervello dell'altoforno, c'era questo registro dove venivano segnalate le macchine che la manutenzione chiedeva di mettere in sicurezza elettrica, quindi parliamo di cartellini per esempio di messa in sicurezza, togliere volgarmente l'alimentazione elettrica o parzialmente, in base alle attività c'era quindi un cartellino, di colore giallo mi ricordo, che era fatto da due parti che si potevano quindi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Staccare?

TESTE V. VITALE – ...staccare, madre e figlia, e ovviamente una veniva allegata con... Proprio legata fisicamente sull'interruttore generale di quella macchina, e l'altra invece veniva consegnata a chi doveva effettuare l'attività. Una volta finita l'attività, col cartellino in mano si presentava lui solamente da chi doveva togliere la tensione, quindi era soltanto lui. Se su quella macchina c'erano più attività c'erano più cartellini. Quindi quando aveva tutti i cartellini, o meglio aveva tolto tutti i cartellini, quindi c'era corrispondenza, si poteva ridare tensione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dal punto di vista della sicurezza questo era un metodo straordinario mi sembra di capire.

TESTE V. VITALE – Avveniva questo, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Okay. Le avevo chiesto con riferimento alle fermate programmate le attività specifiche sue.

TESTE V. VITALE – Diciamo che la mia, come le dicevo, quindi era più una preparazione della fermata, poi se c'erano attività di... Ci lasciavamo delle ispezioni da fare che si possono fare solo con l'altoforno fermo, tipo aprire le hopper, non lo puoi fare comunque...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aprire?

TESTE V. VITALE – Le hopper. Scusate! Queste bilance che stanno sulla testa dell'altoforno che caricano in maniera alternata il materiale. Cioè, andare a controllare a volte, quindi ispezionare... magari noi ci segnavamo sul nostro registro... E ci sono, ci sono ancora dei registri. Ci sono. Penso che ci sono ancora. Quindi un registro del capoturno dove andava a segnare alcune anomalie, il registro del tecnico di cabina, il registro del caricatore. Quindi venivano segnate, e se c'erano delle ispezioni particolari da fare soltanto con l'altoforno fermo, quelle erano occasioni in cui bisognava farle. Oppure, le dico, siccome l'altoforno è monitorato con un numero elevato di termocoppie quindi per la temperatura o prese di pressione... Perché l'altoforno è molto complicato da gestire, però devi avere... Siccome è una scatola chiusa, devi avere degli strumenti che ti devono dare una indicazione di ciò che sta succedendo all'interno dell'altoforno. Quindi tutto l'altoforno diviso: crogiolo nella parte finale, poi c'era la sacca, poi il ventre, tino, medio tino e alto tino. Queste... Stiamo parlando di un'altezza quindi di 40 metri. Tutte in maniera quindi verticale avevamo le cosiddette prese di pressione, che ti danno proprio l'indicazione di come si sta... come sta lavorando dicevamo noi quindi il gas all'interno dell'altoforno. Cosa vuol dire "come sta lavorando"? Cioè il flusso... Noi sapevamo, in base a queste pressioni, come il gas attraversava la carica ferriera. Perché se il gas lavora più verso la parte esterna quindi della parete, avevi un segnale sulle prese di pressione e un segnale come termocoppie, perché il gas arrivava a temperature... Stiamo parlando alle tubiere di 2.000, 2.200 gradi. Quindi quelle prese di pressione, quelle termocoppie davano subito un'indicazione di come stava lavorando - noi dicevamo - il gas all'interno dell'altoforno. E cosa dovevamo fare? Dovevamo cercare quindi di correggere. Come si corregge diciamo il flusso proprio del gas? Con la distribuzione della carica. Come le dicevo prima, io avevo - grazie a questa bocca Paul Wurth - la possibilità di distribuire in maniera circonferenziale anche come gradi, quindi dalla parte più esterna alla parte più interna potevo distribuire il materiale, quindi obbligare tra virgolette il gas ad andare di nuovo verso il centro, caricando più materiale

grossolano verso il centro. Quindi tutte queste termocoppie o prese di pressione, che sono i nostri occhi all'interno dell'altoforno quando l'altoforno è in marcia, ovviamente venivano segnalate da noi alla manutenzione che andavano puntualmente a sostituire in fermata forno. Ovviamente si poteva fare solamente in fermata forno. Quindi tutta questa strumentazione è fondamentale solo come... Per dare un'idea, Avvocato, sono come le spie di un cruscotto della macchina. Posso anche non essere un meccanico, se so che si accende la spia dell'olio qualcosa devo fare. Quindi è molto importante.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste spie di cui parla stavano sempre nel... venivano accese in quella sala, quella tutta piena di monitor a cui faceva prima riferimento?

TESTE V. VITALE – Sì, sì, sì. Lì c'erano... Sì, nella sala controllo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché noi abbiamo fatto l'ispezione e abbiamo visto che c'era questa grande sala praticamente con tutti questi tasti, tutti questi... È il sinottico?

TESTE V. VITALE – Perfetto, sinottico. Allora, lì arrivano tutte le termocoppie. Sono... decine e decine le sto parlando, perché non solo... c'erano termocoppie all'interno anche dei refrattari anche messe ad una certa distanza, perché in base al valore che sta leggendo la termocoppia numero 1, che sappiamo che si trova a 5 centimetri all'interno del refrattario, o la termocoppia numero 2 che si trova a 5 centimetri più fuori, conoscendo anche il lambda, quindi quanto quel mattone... l'emissività di quel mattone, quindi trasmette calore, potevamo anche capire di quanto si stava usurando il refrattario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi tipo una cosa di controllo, tipo cabina di pilotaggio degli aerei? Quelle zone lì, dove ci sono tutti quei tasti che... Quindi corrispondono a dei segnali che vi arrivavano per verificare cosa accadeva all'interno?

TESTE V. VITALE – Sì, con dei trend, dei trend storici. Cioè trend che potevi andare dietro trenta giorni, ma poi c'erano anche degli storici che ti permettevano di andare dietro anche molto, molto molto di più. Quindi uno studio molto approfondito. Non solo, noi avevamo... quindi mettevamo a disposizione del capoturno, del tecnico di cabina. Attenzione, che noi all'interno di questa sala sinottico, di questa sala controllo avevamo due persone fisse, quindi una che si occupava di questo processo, l'altro invece il cosiddetto volgarmente "caricatore", però era quello. Cioè caricava, stava attento ai pesi che doveva caricare all'interno dell'altoforno. E, oltre a questi trend e a queste spie, c'era poi una serie di allarmistica, perché c'era un livello 1... Adesso le parlo un po' di automazione, perché comunque... C'era un cosiddetto livello 1 di automazione che recepiva questi segnali, e poi c'era un livello 2 invece che grazie a questi strumenti li elaborava per darti dei segnali di allarme. Quindi col passare del tempo si davano dei segnali, il cosiddetto "allarme giallo", "allarme rosso". L'allarme giallo ti dice: "Attenzione che se continui così fra un giorno..." Anche perché il processo di altoforno

è molto, molto lento. Cioè, il processo di altoforno, come le ho detto, una pietra caricata alla bocca arriva nel crogiolo dopo otto ore, quindi è un processo lento che ti permette di fare delle manovre di correzione. Quindi tutti questi... queste termocoppie, queste prese di pressione, erano distribuite quindi equamente e anche su più direttrici. Ricordo, ora ricordo così, che AFO 2 era diviso su quattro settori, quindi a 90 gradi, e quindi c'erano delle prese di pressione per la lunghezza. Ora non ricordo quante erano, forse erano sei dall'alto verso il basso, quindi sei per quattro. Però era equipaggiato bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Invece le termocoppie erano molte di più, perché le termocoppie oltre a monitorare il refrattario monitoravano anche l'acqua di raffreddamento. Perché una cosa che non le ho detto è che ovviamente tutti questi refrattari, tutto l'altoforno, sia dalla parte alta sino ad arrivare giù al crogiolo, viene raffreddato. Viene raffreddato con acqua, e quindi tenevamo queste termocoppie che ti davano anche un sensore sulla particolare tubiera. L'altoforno numero 2 aveva venticinque tubiere, perché era il più piccolo rispetto agli altri. Per avere un'idea, AFO 5 ce ne aveva trentasei, per avere un paragone.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

TESTE V. VITALE – Quindi tutte queste tubiere, quindi acqua in ingresso – le dico un numero – 20 gradi come temperatura. Uscita, sapevamo che stava intorno ai 30 gradi. E noi avevamo un trend. Ovviamente se vedevamo che quella tubiera subiva un incremento c'era qualcosa che non andava, e si poteva arrivare... Perché le tubiere sono in rame e sono comunque pezzi di usura, li chiamiamo, cioè che si possono sostituire. Si faceva la fermata, si sostituivano e quindi poi si ripartiva. Quindi le termocoppie... Ecco perché, non le so dire un numero ma erano in grande quantità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, nel periodo di permanenza sull'Altoforno 2 ci sa dire se sono stati realizzati degli investimenti impiantistici? E, se sono stati realizzati, ce li può descrivere brevemente?

TESTE V. VITALE – Allora, dell'Altoforno numero 2 mi ricordo una fermata programmata grossa. Grossa, quando dico "grossa" parlo di alcuni mesi. Nel 2007, 2007 se non sbaglio, dove si rifece il crogiolo dell'Altoforno numero 2. In quell'occasione, in quell'occasione si fece anche altra attività di ripristino dei refrattari sempre dell'Altoforno. Se non sbaglio fu quella l'occasione in cui furono installate... una innovazione. Innovazione! Qualcosa di diverso rispetto agli altri altoforni, era la condensazione vapori loppa. Fu installato quindi un condensatore, un qualcosa che ti... i vapori e la loppa. Come dicevo la loppa, che si trova sempre a 1.500 gradi, veniva raffreddata con un getto di acqua mare. Questi vapori dopo il 2007... Sì, dopo

quell'attività del 2007 furono installati sia campo A che campo B questi condensatori che ti permettevano quindi di condensare questo vapore all'interno di un doppio cilindro, era fatto da un doppio cilindro in ferro. Quindi questi vapori venivano catturati e venivano abbattuti con delle... con dei getti di acqua sempre in controcorrente. E poi la loppa granulata, raffreddata, in pezzatura, veniva di nuovo immessa nelle cosiddette vasche, le "vasche loppa", tecnicamente chiamate così, dove poi c'era la rimozione dei carroponti. Ora non ricordo bene il periodo, ma se non sbaglio quello fu anche... Si cercò di automatizzare anche i carroponti, quindi i carroponti dell'Altoforno numero 2 potevano anche andare senza personale. Altre attività grosse dell'Altoforno numero 2?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, poi magari li rivedremo più nel dettaglio dopo. Volevo sapere sempre... lei mi dia il suo ricordo, poi con qualche documento vedremo di ricordare meglio. Ma ricorda in maniera più generale quali sono stati i presidi ambientali con riferimento all'Altoforno numero 2? Se se lo ricorda.

TESTE V. VITALE – Presidi ambientali in che senso?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tipo, cerco di... Parlo di investimenti ambientali, tipo con riferimento alla granulazione loppa AFO 2, tipo l'ammodernamento della depolverazione in AFO 2. Se ci può dare contezza di ricordi praticamente in relazione a queste...

TESTE V. VITALE – Sì. Allora, la condensazione loppa... Quindi le dicevo il periodo sarà stato il 2007. Ora bene non lo ricordo, però se vedo qualche documento glielo posso dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - 2007, quindi fu fatta questa condensazione vapori loppa. In quell'attività all'Altoforno numero 2 fu fatto anche un revamping del cosiddetto banco. L'Altoforno numero 2, a differenza degli altri altiforni, tipo parlo dell'AFO 1 che ce l'avevo affianco per esempio, aveva un sistema diverso di lavaggio del gas con due stadi messi su una stessa torre. E quella fu l'attività, quindi in quell'attività... in quel periodo là sempre fu fatto un revamping di quel banco. E fu fatta... Come viene fatto il lavaggio? Il lavaggio... il gas, come le dicevo viaggia a velocità elevate, quindi hai bisogno di rallentarlo in qualche modo, quindi con dei deflettori, cercando quindi di espanderlo in modo tale da ridurre la velocità. Fu cambiata anche la cosiddetta gola regolabile intestata a questo banco. E le sto parlando quindi di tutto ciò che avveniva a valle della sacca a polvere. Sicuramente furono messe anche... Diciamo la sacca a polvere... diciamo manutenzione. Comunque la sacca a polvere... Grosse attività non me le ricordo onestamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Senta, invece con riferimento al periodo in cui... Lei dal 2009 ha detto è diventato caporeparto di produzione coke delle Batterie 3-

12, e poi ha fatto riferimento, se non erro, se non ricordo male, se non ho segnato male, all'aprile 2012 in cui diventa capoarea delle cokerie alle dirette dipendenze del direttore dello stabilimento. Mi sembra che abbia dato questo... Mi sono appuntato queste indicazioni. Volevo chiederle questo: se ricorda se sono stati fatti – se lo ricorda in maniera generica, poi scenderemo nel particolare – quelli che sono i principali interventi di carattere prettamente ambientale sulle Batterie 3-12 nel periodo di sua competenza. Se se le ricorda.

TESTE V. VITALE – Allora, come le dicevo, quando sono arrivato io nel 2009 sei batterie erano ferme, e ricordo che in particolar modo le Batterie 7 e 8 erano in fase di rifacimento. Quindi questo glielo posso già dire. La Batteria numero 8 fu rifatta tutta. Perché ci sono diverse tipologie di rifacimento, comunque la Batteria numero 8 fu rifatta tutta. La Batteria numero 7, quindi le dico da quando sono arrivato io, la Batteria numero 7 fu... circa due terzi dei forni erano rifatti completamente, e ricordo invece che un terzo dei forni... Stiamo parlando della Batteria che aveva... Aveva, ha quarantatrè forni, quindi un terzo invece furono rifatte... ricordo le testate. Quindi le posso già dire che su batteria settima e ottava era in corso già quando arrivai io il rifacimento e che fu poi completato per la successiva messa in marcia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia comprendere, noi non siamo dei tecnici.

TESTE V. VITALE - Scusi!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi ci deve fare questa cortesia di essere un po' paziente. Quando lei mi dice che per due terzi sono state rifatte tutte, e quando poi mi dice che per un terzo di questi quarantatrè forni sono state rifatte le testate, la valutazione in termini di rifacimento era in relazione allo stato della batteria? Cioè a seconda di com'era io la rifaccio tutta, se sta meglio rifaccio solo un pezzo, o c'è una valutazione diversa?

TESTE V. VITALE – Allora, le dico, da un punto di vista di esercizio... Va be'! Io sono arrivato nel 2009, però sicuramente chi stava prima di me avrà fatto una indagine o un ragionamento simile. Se c'era una zona del forno centrale idonea e si faceva con la cosiddetta manutenzione refrattaria...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Manutenzione refrattaria dove il caporeparto aveva – almeno quando stavo io – trent'anni di esperienza, quindi si faceva una ispezione di questi forni all'interno. Se c'è una zona quindi integra con le testate... Siccome un forno, anche un piedritto per essere proprio corretti, perché il forno è la parte centrale dove viene caricato il fossile che diventa coke; le parti laterali, che sono invece la camera di combustione, viene chiamata “piedritto”, è fatta da trentadue bruciatori. Quindi si va a... Quando parlo di

testate si rifacevano i sei bruciatori lato macchina da un lato e lato coke, fino a trovare la zona integra della parete. Se invece ci si rendeva conto che non c'era questa parte integra, si demoliva completamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE V. VITALE – Da un punto di esercizio – le dico – anche le indicazioni degli operatori stessi che lavoravano sulla sfornatrice con un'asta, un'asta sfornante appunto che passa attraverso... Stiamo parlando di un forno lungo 16 metri, con una tolleranza minima di questa asta sfornante. Se trovava degli impedimenti vuol dire che c'era qualche parete che si stava... quindi non era più allineata. Quindi anche in base a delle indicazioni che dava il personale di esercizio. E quindi si arrivava poi a... "demolizione completa" si parlava – o demolizione delle testate e rifacimento delle testate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. È stato chiarissimo. Grazie. Senta, in merito alla sicurezza può descrivere le attività, chiaramente in maniera sintetica, che svolgeva nell'ambito della funzione di capo produzione delle Batterie 3-12 e poi di capoarea della cokeria?

TESTE V. VITALE – Per quanto riguarda la sicurezza... Sta parlando della batteria?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sto parlando, sì, della sua funzione di capo produzione delle Batterie 3-12 e di capoarea comunque della cokeria, quindi in questi periodi insomma in cui lei ha svolto questo duplice incarico.

TESTE V. VITALE – Allora, sicuramente c'era diciamo una grossa collaborazione da parte dell'ente SIL, il cosiddetto Ente di Sicurezza Centrale che dipendeva dalla RSPP. Come le dicevo affiancato, quindi nel reparto vivevano proprio anche questi tecnici di sicurezza. Per quanto riguarda la mia figura, ovviamente si facevano o revisioni di pratiche operative standard oppure... in base magari... era stata fatta una modifica o c'era un aggiornamento impiantistico, quindi veniva riportato l'aggiornamento sulla pratica operativa. Oppure veniva istituita una nuova pratica operativa, quindi io la scrivevo insieme al capoturno... quindi al capoturno di giornata, o proprio al capoturno quindi che stava in turno, quindi chi realmente poi andava a mettere le mani sull'impianto. Veniva redatta questa pratica operativa e con suggerimenti anche fatti da tecnici, quindi operai che stavano anche sugli impianti. Questa pratica operativa, veniva descritto il corpo proprio delle varie fasi, poi veniva analizzata quindi la fase dei rischi, possibili provvedimenti, e veniva posta poi all'attenzione proprio anche del SIL, il SIL che vedeva anche la parte documentale, quindi una revisione anche da parte loro. C'era anche... Se non ricordo male, c'era anche... Quindi anche una pratica operativa. Se prendiamo una pratica operativa, nella prima pagina c'erano proprio gli enti che venivano poi coinvolti in questa pratica operativa, quindi l'ente ECO, il cosiddetto

Ecologia, e l'ultima era quella di GdQ, quindi la Garanzia. Ovviamente una volta formulata o la revisione della pratica operativa, quindi che era stata autorizzata infine dal capoarea, perché c'era poi la firma del capoarea, quindi una volta che la pratica operativa diventava così diciamo ufficiale, mi tornava indietro con tutte le firme, e quindi da lì partivano le mie divulgazioni. Divulgazioni con verbali, quindi ci sono verbali dove veniva divulgata questa pratica operativa. Ovviamente, Avvocato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - ...a me faceva riferimento... io facevo riferimento al mio capoturno di giornata, al capoturno. Ovviamente poi invece la divulgazione dal capoturno in giù era quindi responsabilità del capoturno. Però troveremo sicuramente delle riunioni dove ci sono anche io presente, perché quando capitava la squadra di primo turno... Perché ovviamente all'Ilva ruotando i turni, quando mi trovavo con la squadra di primo turno partecipavo, partecipavo, anche per vedere un po' le domande o osservazioni che potevano fare gli operai, quindi su quella benedetta pratica operativa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, cerchiamo a questo punto di andare in concreto proprio su una pratica operativa che le mostrerei in consultazione. La pratica operativa praticamente è quella di "Gestione e monitoraggio emissioni da produzione ghisa Altoforno 2". E poi le faccio vedere un'altra pratica operativa che riguarda la gestione emissioni in atmosfera. Giusto per essere più concreti e dare un riscontro documentale a questa prassi. Ecco, io le chiedo con riferimento a questa di darmi una descrizione sommaria e sintetica ovviamente delle attività che venivano svolte con riferimento a questa pratica operativa, e se cortesemente mi decodifica anche le firme che sono apposte sulla pratica operativa, indicandomi chi sono le persone indicate nella pratica operativa, quali erano le loro funzioni e le attività svolte. Con il consenso della Corte e delle altre Parti, mostrerei al teste la pratica operativa: "Gestione e monitoraggio emissioni da produzione ghisa Altoforno 2", proprio per fare questo tipo di verifica. Prego.

(L'Avvocato Urso mostra al teste il documento in oggetto).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mentre il teste guarda la pratica operativa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

(Il teste consulta la documentazione).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ha esaminato questa documentazione?

TESTE V. VITALE – Sì. Sì. Allora, partiamo dalle firme.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – La prima è la mia firma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La prima, la prima in basso a sinistra?

TESTE V. VITALE – A sinistra, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Come caporeparto di... Come dicevo prima, quindi caporeparto di esercizio dell'Altoforno numero 2. Poi, a seguire, dove c'è scritto "AFO" è l'Ingegnere De Felice che in quel momento era il mio capoarea. Poi c'è MAN.MEC. ed è Marinosci; MAN.ELE...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – MAN.MEC. sarebbe manutenzione meccanica?

TESTE V. VITALE – Manutenzione meccanica. Sì, sì, sì. Le sigle.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - MAN.ELE, manutenzione elettrica Masciavè; SIL mi ricordo che era Russo, perché i tecnici SIL erano quelli che lavoravano a stretto contatto con noi, perché era fatto da più persone quindi l'Ente SIL. L'Ente Ecologia è Tommasini Renzo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Onestamente ECO.LAB., dirle così questa... non la riconosco questa firma. Anche perché erano... Sì, ECO.LAB., laboratorio, onestamente non glielo so dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - GdQ invece sì, l'Ingegnere Sebastio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Se ci può dire poi sinteticamente il...

TESTE V. VITALE - Sì. Sì, sì. Sì, sì. Allora, qui praticamente sono elencati tutti i punti, i punti di emissione innanzitutto che dovevamo quindi controllare. Allora, come punti di emissione appunto c'è E 135 che è la ciminiera, la cosiddetta "ciminiera dei cowpers". Allora, i cowpers non sono altro che un sistema di riscaldamento del cosiddetto vento dell'aria che viene insufflata alle tubiere, quindi sulla parte bassa dell'altoforno, e come venivano gestiti? L'altoforno ha quattro cowpers, di cui si dice due a gas tecnicamente e due a vento. Cosa vuol dire a gas? Cioè, che in quelle fasi, in quei quaranta, quarantacinque minuti il cowper è attraversato quindi da area comburente e gas, che poteva essere di altoforno con arricchimento o di gas coke o di metano, e quindi c'era la combustione. A cosa serviva questa combustione? Ovviamente i fumi di questa combustione attraversavano il cosiddetto "impilaggio" dei checkers, che sono mattoni refrattari che assorbivano il calore, oltrepassando quindi questo labirinto, perché era come un labirinto con questi fori, i fumi caldi attraversavano questi checkers e poi i fumi della combustione arrivavano in ciminiera. Cosa succedeva? Dopo quaranta, quarantacinque

minuti... Quindi avevamo delle termocoppie, delle termocoppie che gestivano in automatico il sistema, la cosiddetta "temperatura di cupola" e la cosiddetta temperatura dei tiraggi, che erano tre termocoppie molto indicative di come si era volgarmente riscaldato il cowper. Quando era pronto, quindi che era stata ceduta tutta l'energia termica a questi checkers, era pronto per fare il cosiddetto cambio, cioè passava a vento. Quindi si interrompeva la combustione, si chiudevano delle valvole ad intercettazione, valvole clapet, si chiudeva sia il gas, quindi gas AFO e poi se c'era la limitazione di gas... l'arricchimento, scusate! Gas coke o gas metano. E poi, per ultimo si chiudeva quindi l'area comburente. Una volta che era chiuso, quindi con i fine corsa che ti dicevano: "Okay, le valvole sono chiuse", in automatico passava a vento, cioè l'aria presa quindi dall'esterno con dei ventilatori faceva passare... fa passare l'aria, e li fa passare questa volta al contrario rispetto ai fumi della combustione. Quindi dal basso attraversava questi checkers, toglieva quindi calore ai checkers...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa sono i checkers?

TESTE V. VITALE – I checkers sono dei mattoni refrattari formati a nido d'ape con tanti fori messi in maniera sfalzata, proprio per non dare facilità ai fumi della combustione di oltrepassarli velocemente, ma invece l'obiettivo era quello di rallentarli per scambiare quanto più possibile calore dai fumi di combustione a questi mattoni. Questi mattoni poi al contrario venivano passati, oltrepassati dall'aria, dall'aria, dal vento, e quindi si riscaldava e passava... l'aria passava... da 80 gradi passava ad una temperatura di 1.100, 1.150, che impostava il tecnico di cabina. Quindi il tecnico di cabina da sistema impostava la temperatura voluta, e quindi ti dava questa fase. C'erano le cosiddette fasi gas e fase vento. Vado a memoria: era circa quaranta minuti, quarantacinque minuti di fase gas e altri quaranta minuti, quarantacinque minuti a fase vento. Quando noi ci rendevamo conto che era scarico? Noi dicevamo che era scarico, cosa voleva dire? Che ovviamente avevamo tolto tutto il calore che i checkers avevano accumulato, e quindi si vedeva che la curva della temperatura incominciava a decrescere, quindi non era più quello del target voluto di 1.200, 1.250 gradi, ma incominciava a decrescere, perché ovviamente tutto il calore che aveva immagazzinato questo mattone refrattario, il checkers, l'aveva già ceduto. Quindi quello era il momento in cui c'era bisogno di nuovo di fare la fase gas, quindi dare di nuovo calore, combustione, e quindi farli passare dai fumi della combustione. Questo ovviamente... quindi la ciminiera... c'era quindi questo... la ciminiera dove arrivano i fumi della combustione. E stiamo parlando dell'E 135. Poi, invece, c'erano gli altri punti di emissione di questa pratica operativa che sono l'E 112 che invece è il camino... Qui non parliamo più di combustione ma parliamo di filtro a maniche, perché l'Altoforno numero 2 mi ricordo che aveva per

quanto riguarda il campo di colata una depolverazione fatta con filtro a maniche. Le maniche sono dei cestelli rivestiti quindi con un materiale filtrante, tipo calze da donna mi viene da dire, quindi calze con una maglia molto molto stretta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Immagino non della stessa consistenza.

TESTE V. VITALE – No, non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo auguro!

TESTE V. VITALE – Per dire, però per avere un'idea del... che ovviamente... Quindi questi cestelli che formavano la struttura portante della manica, e poi veniva messa quindi questa manica. Perché? Perché nel caso in cui c'era la necessità di sostituire non si sostituiva il cestello con la manica, ma veniva proprio rimossa la manica e il cestello veniva riutilizzato, perché fatto in una struttura in ferro, quindi resistente. Non ricordo quanti settori, se non sbaglio erano sei settori, comunque questo filtro a manica era fatto da più settori. Perché? Perché... per dare proprio la possibilità di intercettare e mettere in sicurezza un settore, quindi continuare a lavorare e dare sempre le stesse... le buone performance di aspirazione e di pulizia dell'area che veniva quindi aspirata dal campo di colata, però ti permetteva di lavorare in quel settore eventualmente per sostituire le maniche, per fare delle manutenzioni. Quindi era fatto da più settori. Non ricordo, lo devo leggere quanti settori erano. Sei settori forse o cinque settori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. È documentale.

TESTE V. VITALE – Comunque era fatta, era progettato in modo tale da poter lavorare quindi con quattro settori per esempio e uno in manutenzione. E questo era quindi il camino E 112. Invece, per quanto riguarda la Stockhouse, fino a quando sono stato io c'era invece una depolverazione a umido. Nella depolverazione a umido quindi non c'è... C'è sempre un ventilatore quindi che aspira, aspira la polvere da che cosa? Se andavamo sulla Stockhouse c'erano delle cappette installate proprio sui punti... possibili punti di emissione, cioè cadute, noi le chiamavamo "le cadute" tra un nastro e l'altro, tra un nastro e il vaglio e la tramoggia. Quindi su queste cadute c'erano queste cappe che aspiravano l'aria con le polveri. Questa volta non c'era un filtro a maniche ma un cosiddetto "ciclone". Quindi entrava all'interno di un cilindro – se lo vogliamo paragonare quindi a un cilindro – dove all'interno c'erano poi degli ugelli che spruzzavano, e quindi cercavano di appesantire le polveri in modo tale da farle cadere in una vasca. In questa vasca poi decantava quindi il... veniva fuori un fango. C'era una pompa che dal basso aspirava questo fango e veniva portato nelle cosiddette "vasche vanghi", pompato proprio nelle vasche vanghi. Ce ne sono due, perché l'Altoforno numero 2 aveva... Era simmetrica, era proprio divisa in due parti, e quindi c'era una depolverazione a umido che asserviva metà Stockhouse e l'altra che era perfettamente

identica – cioè come specchi – che asserviva l'altra parte. Sì, ora che leggo qua mi ricordo pure che era diviso lato sud e lato nord, però erano due, due che asservivano metà parte della Stockhouse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E il tecnico di cabina dell'AFO 2 poteva controllare dal video, sul monitor la funzionalità di questi impianti?

TESTE V. VITALE – Allora, tutti i ventilatori erano equipaggiati, se così possiamo... Sì, equipaggiati di termocoppie e sensori di vibrazione sui cuscinetti. Ovviamente per un cuscinetto per l'ingegnere meccanico è fondamentale monitorare la temperatura e le vibrazioni, perché dal trend delle temperature e vibrazioni puoi capire moltissime cose, quant'è anche la vita residua di quel cuscinetto, se c'è da fare un intervento di manutenzione. Perché diciamo che il grasso, il grasso ai cuscinetti veniva dato, comunque anche un cuscinetto ha una sua vita tecnica. E quindi, per dare un segnale molto indicativo di come stava lavorando il cuscinetto e quindi il ventilatore... Perché non è soltanto il cuscinetto, perché quelle vibrazioni è vero che stavano sui cuscinetti, però la vibrazione che aumenta può essere dovuta o a un problema – chiamiamolo così – del cuscinetto oppure alla girante stessa che magari si stava squilibrando e quindi dava queste vibrazioni anomale sul cuscinetto. Certo, il tecnico di cabina aveva un'indicazione molto precisa di come stava lavorando il ventilatore o i ventilatori. Quindi ce l'aveva la contezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. In concreto le indicazioni che ritroviamo in questa pratica operativa, per quello che ovviamente lei può testimoniare, venivano rispettate? Cioè, questa pratica operativa è soltanto un qualcosa di teorico o aveva poi un rispetto in concreto nello svolgimento della vostra attività lavorativa?

TESTE V. VITALE – C'era un rispetto della pratica operativa in concreto, anche... Diciamo anche... Almeno, per quanto riguarda l'esercizio anche l'ispezione visiva, anche un'ispezione visiva delle varie componenti, dei cosiddetti redler. I redler sono diciamo dei trasportatori fatti in lamiera, lamierino, che trasportano quindi il polverino. Quindi c'era proprio un controllo. Anzi, anzi, ogni squadra aveva il cosiddetto... I due secondi addetti venivano... Ora non so se nell'organigramma sono riportati così. Comunque erano i cosiddetti "secondi addetti": secondo addetto Stockhouse e secondo addetto altoforno, che avevano proprio il compito nelle otto ore di fare quindi queste ispezioni visive sugli impianti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, con riferimento alla pratica operativa può evidenziare gli elementi di rischio, e se c'erano poi dei provvedimenti idonei per poter ridurre questi elementi di rischio? Può descrivere questo aspetto?

TESTE V. VITALE – Cioè, parto dalla pagina numero 3. Ovviamente l'elemento di rischio

meccanico, perché stiamo parlando di... Per esempio qua, nel primo caso, della ciminiera. La ciminiera... ovviamente intorno intorno per fare dei controlli anche alla ciminiera stessa o ai cowpers, stiamo parlando di impianti... Se il forno è 40 metri, stiamo parlando di un cowper di un'altezza di 25 metri, quindi l'elemento di rischio caduta, inciampo ovviamente sulle scale. Addirittura sull'Altoforno numero 2 quando sono stato io, ci fu – mi ricordo bene – una consulenza della cosiddetta Dupont. Questa Dupont ci fece mettere dei cartelli con delle foto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - ...su ogni scala. Praticamente la fotografia che quando salivi ti dovevi... C'era proprio la foto, ti dovevi aggrappare al corrimano, e quindi c'era "Sì", oppure se salivi senza mantenerti c'era il "No", quindi per evidenziare proprio il rischio caduta, inciampo e quant'altro. Stessa cosa per gli elementi fissi, quindi carpenterie. Per quanto riguarda il chimico, gas AFO, gas coke le dico un'altra cosa: nella zona proprio dei cowpers erano installati dei rilevatori...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, non ho compreso bene questo discorso della Dupont, se me lo può spiegare meglio.

TESTE V. VITALE - Quando sono stato io in Altoforno 2...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo spieghi alla Corte, non a me.

TESTE V. VITALE - Quando sono stato nell'Altoforno numero 2 vennero... venne una società, Dupont, mi ricordo Dupont, in particolar modo c'era sempre un tecnico, Gianpiero Pirovano, che veniva quindi da noi e...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gianpiero?

TESTE V. VITALE - Pirovano.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Pirovano, della Dupont.

TESTE V. VITALE - Della Dupont. Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Era una persona... Era? E'. Perché poi non so, anziana che ha avuto anche esperienze, e quindi venne con me, ricordo che fu preso proprio l'Altoforno numero 2 come progetto pilota, quindi venne proprio sull'Altoforno numero 2, mi seguì, proprio mi seguiva anche nelle mie attività o nelle mie ispezioni che facevo giornalmente, no? Perché comunque anche io, è vero che avevo il controllo fatto dai miei, però il mio giro... Perché vivevamo, ma penso che vivono ancora sugli impianti. Quindi girava con me e mi faceva notare proprio delle cose che potevano sembrare per noi scontate, quella di salire e aggrapparsi al corrimano, ma furono proprio installate, quindi queste... Si facevano proprio delle foto plastificate dove si faceva la foto... ti faceva fare la foto con la mano aggrappata, "okay", con il segnale verde "Okay, lo puoi fare", oppure salivi

invece senza mantenerti: "No".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi come se, diciamo, le attenzioni della pratica operativa o i suggerimenti ulteriori della Dupont venissero rappresentati in maniera didascalica su queste fotografie?

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, al di là della capacità vostra, diciamo dei superiori di dare indicazioni ai sottoposti, c'era poi una sintesi anche visiva...

TESTE V. VITALE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...di quello che si doveva fare.

TESTE V. VITALE - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo era l'obiettivo che si voleva raggiungere.

TESTE V. VITALE – Confermo. Cioè, come se fosse una cosa... Per noi è scontato, però un qualcosa è di vedere. E a volte mi hanno anche spiegato, e secondo me diciamo a buona ragione, anche a volte cambiare. Cioè, perché una persona che guarda sempre la stessa cosa si abitua poi a guardarla e non la guarda più. Cambiare anche il colore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè non ha più attenzione.

TESTE V. VITALE – Anche cambiare la postazione, anziché a destra metterlo a sinistra quel cartello, dava... attirava l'attenzione della gente. E fu fatto proprio su AFO 2. Ecco perché mi ricordo questo. E veniva riportato anche il numero della pratica operativa. Perché, se lei vede in alto, avevamo anche il numero della pratica operativa, quindi un sistema in GdQ.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Quindi veniva anche riportato il numero della pratica operativa. Ma dalle cose più elementari, che può essere quella di salire quindi una scala. Cosa le stavo dicendo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, mi stava descrivendo. Praticamente la mia domanda era se in relazione alla pratica operativa quella descrizione degli elementi di rischio e l'indicazione dei provvedimenti che venivano presi, se effettivamente questo discorso, questo fatto accadeva in concreto e se dava dei risultati. Questa era la domanda.

TESTE V. VITALE – Sì, sì. Perché, come le dicevo, anche se i cowpers - perché stiamo parlando di cowpers qui - avevano quindi una gestione automatica, però se il potere calorifico del gas AFO variava, perché noi in quel momento prendevamo il gas direttamente dalla rete, quindi c'era un'indicazione che veniva data al tecnico di cabina sul correggere il cosiddetto rapporto (parola inc.). Quindi c'erano... come li possiamo chiamare? Dei pop up, proprio degli allarmi - me li ricordo ancora - in alto del monitor del tecnico di cabina uscivano delle scritte che potevano essere gialle per dire: "Occhio,

è un alert", poi rosso invece che arrivava in alcune condizioni e ti fermava la macchina, anche senza aspettare, senza aspettare diciamo l'intervento dell'uomo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Le chiedo una cortesia: se può prendere di quella pratica operativa la pagina 9 di 12.

(Il teste consulta la documentazione in oggetto).

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, in quella pagina io leggo questo: "Il CT Ese", innanzitutto che significa il CT Ese?

TESTE V. VITALE – Capoturno di esercizio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. "Il CT Ese a seguito dei controlli o degli interventi effettuati dagli addetti del PL.MAN.", che significa?

TESTE V. VITALE – Pronto Intervento Meccanico. Manutenzione. Manutenzione, scusi!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Manutenzione, perché poteva essere elettrica o meccanica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi: "a seguito dei controlli e degli interventi effettuati dagli addetti del Pronto Intervento di Manutenzione deve consuntivare le attività realizzate mediante la registrazione al sistema gestionale di manutenzione SIMAN. Ecco, la mia domanda è questa: nel SIMAN i controlli e gli interventi ambientali, e quindi anche gli investimenti ambientali, venivano registrati? E se venivano registrati, potevano essere registrati a parte? Cioè, nel senso che compulsando il SIMAN riuscivo ad avere proprio la schermata relativa ai controlli e agli interventi ambientali?

TESTE V. VITALE – Senta, io avendo fatto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, partiamo dalla prima domanda: se venivano... Io leggo scritto qua: "deve consuntivare" – il capoturno di esercizio – "le attività realizzate mediante la registrazione al sistema gestionale di manutenzione SIMAN". Questo...

TESTE V. VITALE – Su questo le do conferma, perché?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Perché il capoturno di esercizio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE V. VITALE - Il capoturno. Quindi il capoturno - primo, secondo, notte, Pasqua, Natale, sempre – nel momento in cui gli arrivava un'informazione di una anomalia, il capoturno di esercizio chiamava il pronto intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Dicevano: "E' un problema meccanico, è un problema elettrico?" E il pronto intervento si presentava sull'impianto. Essendo più tecnici rispetto al capoturno di esercizio ovviamente, perché era la loro materia, ti dicevano: "Vedi che c'è da fare la sostituzione di questo bullone perché vibra" o "di questo cuscinetto", facevano l'attività. Prima di andare via... Perché loro avevano un reparto centralizzato per l'Altoforno: AFO 1, AFO 2, AFO 4, AFO 5, il pronto intervento era centralizzato, quindi in base alle richieste si muovevano. Prima di andare via passavano sempre dal capoturno, quindi nell'ufficio del capoturno, che era molto spesso adiacente alla sala controllo, e insieme dicevano: "Vedi che ho sostituito il cuscinetto, ho impiegato due persone" – quindi c'erano le ore/uomo – "e ci ho messo dalle 23:00 a mezzanotte". Quindi queste informazioni, diciamo poche informazioni elementari però che servivano, ma soprattutto a chi? Non tanto all'esercizio, ma poi per chi la manutenzione la gestiva. Quindi per avere... innanzitutto sapere che era stato sostituito quel cuscinetto anziché un altro, e poi comunque per vedere anche... cercare di valutare anche la frequenza di intervento sulla stessa macchina. Quindi queste erano tutte informazioni che andavano a finire ai responsabili poi di manutenzione per cercare di capire se ci fosse un problema oppure no. Quindi erano informazioni, ci chiedevano più volte di inserirle queste cose, perché era importante come strumento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Inserirle nel SIMAN?

TESTE V. VITALE – Inserirle nel SIMAN, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, se andiamo a pagina 10 di 12, quindi la successiva, io leggo con riferimento alla manutenzione: "I tecnici di manutenzione meccanica e manutenzione elettrica per garantire l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di aspirazione, convogliamento e abbattimento polveri devono tenere sotto controllo mediante opportuna programmazione di manutenzione e consuntivazione delle attività eseguite al sistema gestionale di manutenzione SIMAN la funzionalità". E fa un elenco di tutte quante quelle cose che dovevano essere controllate: ventilatori, compressori, elettrovalvole, le elettrovalvole utilizzate proprio per il lavaggio delle maniche filtranti, le pompe di ricircolo acqua e rilancio fanghi. Ecco, questo che io leggo qui oltre ad essere scritto su questo documento in concreto avveniva?

TESTE V. VITALE - Sì. Allora, il sistema SIMAN, quindi il sistema di manutenzione, SIMAN sta per questo, è uno strumento della manutenzione ovviamente, però quello che noi facevamo era quello... Quando dico "noi", noi di esercizio, eh! Quindi era inserire le anomalie appunto al pronto intervento. Ma loro avevano... Perché ogni macchina... Ora non sono esperto di SIMAN, però ogni macchina aveva il suo codice, era ben individuata, con la sequenza delle attività di manutenzione da fare. Che ne so: "Ogni

duecento ore andare ad ingrassare quel cuscinetto", "Ogni x ore andare a fare quell'ispezione". E questo era quindi all'appannaggio della manutenzione, e quindi c'erano... Anche perché poi erano loro stessi che ci chiedevano: "Vedi che c'è da fare questa attività di manutenzione, quindi mi devi fermare quel vaglio, mi devi fermare quel ventilatore". Erano loro che ci davano queste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qua io leggo una cosa, che i tecnici della manutenzione, con riferimento proprio al SIMAN... Indica la pratica operativa anche la sostituzione delle maniche filtranti usurate per l'impianto relativo all'emissione. In questo caso di cui al codice E 112. Quindi le chiedo: in concreto il SIMAN dava indicazioni anche dal punto di vista dei tempi di sostituzione delle maniche filtranti o c'erano delle verifiche in concreto, periodiche anche con riferimento a questo aspetto? Che cosa succedeva?

TESTE V. VITALE – No. Per quanto riguarda le maniche filtranti okay, da Ingegnere Meccanico le dico che le maniche filtranti... Anche il costruttore ti dice ventiquattro mesi – per esempio, no? - la vita tecnica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Però è molto importante vedere poi come stanno lavorando queste...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In concreto.

TESTE V. VITALE - In concreto. Innanzitutto uno strumento che avevamo noi come esercizio era il Delta P.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - II?

TESTE V. VITALE - Il Delta P: Delta di pressione tra ingresso e uscita. Allora, se io so che entra quindi ad una certa pressione e deve attraversare delle maniche libere ho un Delta P che è 10. Le dico un numero, eh! Se invece queste maniche si incominciano ad ostruire ovviamente la resistenza fatta è maggiore, quindi il Delta P aumenta. Quindi noi davamo queste informazioni, poi erano loro che sapevano come decodificare queste informazioni. Invece, per quanto riguarda anche la sostituzione delle maniche, attenzione, che c'erano dei controlli che venivano fatti dall'Ente Ecologia che davano quindi informazioni anche sulle quantità di polveri emesse, quindi anche in base a quel trend. Che ne so: dava 5 milligrammi normal metro cubo? Se si rendevano conto che la volta dopo... Comunque erano informazioni che dava l'Ecologia e che dava il nostro responsabile di area. Se si rendevano conto che il trend era in aumento, i manutentori mi dicevano: "Vedi che devo fermare il settore numero 1", "Devo fermare il settore numero 2". Come le dicevo, per noi era... si dice "all'ombra", cioè non c'era bisogno di fermare l'impianto, perché erano proprio organizzati in modo tale che di poteva interrompere un settore e continuare a lavorare con gli altri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, perché ha spiegato che erano sezionati.

TESTE V. VITALE – Sezionati, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, per quello che è il suo ricordo, queste sostituzioni avvenivano regolarmente senza nessun tipo di problema oppure... Faccio una domanda ancora più specifica: c'era qualcuno che a lei, o eventualmente se lei lo ha sentito, ai manutentori diceva: “No, non importatevi niente dei filtri, lasciateli là e andiamo avanti senza sostituirli”, oppure c'erano sostituzioni regolari? Lei che cosa può testimoniare?

TESTE V. VITALE – Regolari.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Regolari.

TESTE V. VITALE – Non c'era nessuno che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c'era nessun problema. Senta, le mostro un'altra pratica operativa che è quella relativa alla "Gestione emissioni in atmosfera Altoforno 2", la numero F5052000 emessa l'11.12.2007. Di quella che ha commentato io ne chiedo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, affinché la Corte possa apprezzare in lettura combinata tra il verbale e il documento questi passaggi di carattere ambientale che sicuramente interessano la Corte.

(L'Avvocato Urso mostra al teste il documento di cui sopra).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche con riferimento a questa pratica operativa, le chiedo la cortesia di leggere la pratica operativa, e se... come prima cosa, dopo che l'ha letta ovviamente, se riesce a decifrare le firme apposte sulla pratica operativa e quindi le persone che hanno contribuito alla emissione della pratica operativa.

TESTE V. VITALE – Allora, per quanto riguarda le firme, la prima, sempre incominciando da sinistra per me, quindi dove c'è scritto: “Firma responsabile” è la mia. Qui poi abbiamo altoforno, sempre il mio responsabile: De Felice; il SIL, come le dicevo, il tecnico SIL che viveva con noi: Russo, Antonio Russo. E qui c'è GdQ che... GdQ. Può essere Lato o Sebastio. Quella di prima era evidente, era Sebastio, questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – GdQ è con riferimento alla qualità? Che cos'è?

TESTE V. VITALE – Sì, sì: Garanzia di Qualità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Garanzia di Qualità.

TESTE V. VITALE - Quindi qui... sì, praticamente abbiamo... Sono riassunti i controlli turno turno da fare quindi sui vari sistemi di abbattimento polveri sia del campo di colata... perché c'era un impianto di depolverazione con filtro a maniche. E ovviamente per convogliare questi fumi, queste polveri a questo filtro a maniche, c'è tutta una rete, rete di captazione che era distribuita – le parlo del campo di colata – era distribuita sui vari

diciamo punti possibili di emissioni. Ovviamente c'erano sull'Altoforno numero 2 delle grosse cappe proprio in uscita al foro di colata - l'Altoforno numero 2 ha due fori di colata - e quindi con queste cappe che aspiravano già lì le prime emissioni. Oppure, altro punto possibile di emissioni, erano quelle... le cosiddette cappe tilting. Che cos'è questo tilting? Il tilting, come dice quindi la parola stessa, è un piano basculante che permetteva di riempire il carro siluro, ed erano posizionati su ogni... su ogni campo di colata ne erano posizionati due, proprio perché la produzione di ghisa essendo in continuo avevi bisogno di due contenitori, i cosiddetti carri siluro che sono di 240 tonnellate ciascuno. E' materiale refrattario. Quindi si riempiva questo carro siluro, e ovviamente sopra c'era proprio una cappa di aspirazione, perché la ghisa ovviamente quando cadeva dal tilting all'interno di questo carro siluro c'erano delle emissioni che venivano captate da queste cappe dette appunto cappe tilting. E stava sia nella posizione 1 che nella posizione 2 del campo A che nella posizione 1 e posizione 2 del campo B. Qui vengono date una serie di ispezioni appunto a turno, dove per addetto ESE... Come le dicevo prima, come eravamo strutturati? Eravamo strutturati che all'interno proprio del turno c'era il capoturno, che era la persona quindi responsabile del turno e che girava su tutto l'impianto, dalla Stockhouse alla bocca dell'altoforno, al campo di colata, quindi girava su tutto l'impianto, e gestiva una squadra fatta dal tecnico di cabina e caricatore, e poi c'erano i cosiddetti... noi li chiamavamo "gli occhi" e "le braccia" di queste due persone, che erano i cosiddetti "i secondi addetti". Cioè, il primo addetto è quello che sta in cabina, i secondi addetti sono loro, che erano quelli quindi che andavano sugli impianti a fare proprio questi controlli visivi e comunicavano poi al tecnico di cabina o al caricatore - dipendeva quindi se era un problema del caricatore o un problema del tecnico di cabina - e potevano richiedere o l'intervento del capoturno, se era necessario l'intervento del capoturno, oppure proprio l'intervento del pronto intervento, quindi dei meccanici o elettricisti. Dipendeva dalla natura del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi abbiamo, se ho capito bene, – un doppio tipo di controllo: uno di carattere strumentale e uno di carattere proprio visivo empirico dell'operatore umano che andava a controllare in loco. Ho capito bene?

TESTE V. VITALE – Sì, è così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento a quella pratica operativa, interessa a me ma immagino anche alla Corte la pagina 2 di quella pratica operativa. Io le voglio chiedere questo, perché a me interessa poi la sua testimonianza in concreto. Nella pratica operativa si dice che: "L'abbattimento delle emissioni diffuse di polveri dal campo di colata, foro di colata, rigolone e rigole, avviene mediante un impianto di depolverazione costituito: 1.1.) da una rete di cappe e condotte di convogliamento con

valvole di intercettazioni e di regolazioni di flusso; 2) un sistema di maniche filtranti contenute in dieci celle separate tra di loro; 3) tre ventilatori di aspirazione, di cui uno sempre in stand by, che convogliano l'aria depolverata in un apposito camino". E poi c'è descritto che la polvere raccolta dalle maniche filtranti viene convogliata in due redler trasportatori, uno per le maniche pari e uno per le maniche dispari, che scaricano in un redler comune. Questo a sua volta confluisce in un altro redler che scarica le polveri in un silo; dal silo le polveri vengono scaricate in un camion attraverso un condotto telescopico a chiusura ermetica e avviate al recupero. Queste fasi che sono descritte in questa pratica operativa, per quella che è la sua esperienza e ciò che lei ha potuto verificare, avvenivano in concreto? Tutto corrisponde a come è scritto nella pratica operativa? Questa è la mia domanda.

TESTE V. VITALE – Sì, Avvocato, c'era... Sul campo di colata c'era una rete proprio di captazione con delle valvole che ti permettevano anche di intercettare un campo o l'altro per eventuali manutenzioni, quindi delle valvole. C'era un sistema... Quindi qui erano dieci celle, come le dicevo, quindi più celle proprio per permettere la separazione, anche da un punto di vista di sicurezza, queste celle del filtro a maniche. I ventilatori, sì, erano tre, perché due... Quando si fa un filtro a maniche ovviamente si fa anche un progetto della velocità con cui queste polveri devono attraversare le condotte, perché se la velocità è troppo bassa ovviamente c'è un accumulo di materiale all'interno di queste condotte. Quindi i ventilatori erano sempre due in marcia, di cui uno in stand by. Quindi, anche quando c'era o un problema... Ma non per forza un problema, anche una manutenzione programmata, che richiedeva la fermata del ventilatore 1, ventilatore 2 e ventilatore 3, si poteva lavorare in sicurezza, quindi intercettando quel ventilatore, sia la mandata che l'aspirazione di quel ventilatore, continuando a lavorare con gli altri due ventilatori, che era quindi... per cui era stato anche progettato, quindi con quelle velocità. Poi c'era la raccolta delle polveri, quindi queste maniche venivano poi lavate in controcorrente con aria, quindi con delle... chiamiamoli "cannoncini", quindi proprio con dei polmoni a una certa pressione, sparavano dei getti di aria. L'obiettivo qual era? Era quello di scuotere praticamente queste maniche. La polvere cadeva nella parte bassa di queste celle. Ricordo pure che c'era anche un sensore di alto livello. Cioè, se per qualche motivo non c'era l'evacuazione continua e in fase di queste polveri ovviamente le celle si riempivano, e c'era un sensore che ti avvisava, per evitare quindi il completo riempimento del filtro. Questi redler quindi, come le dicevo, che sono dei trasportatori... Non sono dei nastri, oppure possiamo dire anche che sono dei nastri però metallici, quindi con dei raschiatori proprio che prendevano queste polveri e le portavano vicino a una rotocella. Questa rotocella prendeva le polveri e le immetteva in questo silo. In

questo silo poi arrivava questo... Fino a qui era esercizio, dopodiché c'era un altro ente, SER.AFO per darle il termine, SER.AFO sta per Servizi Altoforno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Che arrivava con il cosiddetto camion, noi lo chiamavamo "camion a cipolla", in realtà detto tecnicamente qua è detto bene, quindi "telescopio a chiusura ermetica", che evacuava le polveri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, quello che mi interessa molto è la pagina 4 di 5 di quella pratica operativa. Vorrei un riscontro in concreto di questi passaggi. Si dice che: "Per evitare le emissioni gassose e polverulente nel rispetto delle normative sulla salvaguardia dell'ambiente è necessario tappare il foro di colata ai primi chiari segnali di soffiatura. A questo scopo il colatore con il tecnico campo di colata devono valutare la soffiatura del foro considerando la durata totale della colata, la durata del coraggio loppa. Dopo aver avuto il benessere del tecnico di cabina o capoturno, il curatore deve provvedere immediatamente alla tappatura del foro di colata. Per cui è responsabilità del colatore e del tecnico del campo di colata evitare nel modo più assoluto la dispersione di polveri in atmosfera durante le fasi di soffiatura del foro di colata, durante lo spillaggio ghisa, assicurandosi della completa ed efficiente pulizia dei grigliati delle bocchette di aspirazione". Allora, la mia domanda è questa: se ciò che è riportato in questa pagina 4 della pratica operativa fosse... si verificasse in concreto e se la pratica operativa con riferimento a questo passaggio fosse rispettata.

TESTE V. VITALE – Sì. Partiamo dalla pulizia dei grigliati delle bocchette di aspirazione. Come le dicevo, uno dei punti di possibile emissione di polveri sono proprio i fori di colata. Ovviamente l'Altoforno numero 2... quindi c'era un campo in manutenzione, che era ogni settimana, veniva fatta quindi la pulizia di questi grigliati proprio per tenere sempre libero il passaggio ed efficiente l'aspirazione che era proprio adiacente al foro di colata. Per quanto riguarda la soffiatura... Si parla di soffiatura perché tecnicamente noi dobbiamo immaginare il crogiolo come se fosse una bottiglia, dove si riempie, quindi alternativamente produco ghisa, questa ghisa liquida si deposita nel crogiolo che è fatto di blocchi di carbonio, quindi si riempie il crogiolo, arriva fino a un certo punto. Noi con la macchina a forare... È come se fosse una cannuccia, un qualcosa. Si va a forare, lunghezza foro 2 metri, 2 metri e 50, in modo tale da andare ad evacuare, spillare si dice in termine tecnico, quindi la ghisa e la loppa. Ovviamente, come le dicevo, ghisa e loppa avendo un peso specifico differente – la ghisa è più pesante, la loppa più leggera – quindi anche nel crogiolo è così stratificata. Quindi si evacua in maniera alternata e ciclica questa ghisa... i fusi ghisa e loppa, e quando stai verso la fine ovviamente cosa vuole dire? È il livello che si è abbassato. Quindi in quel momento ai primi cenni di

soffiatura vuol dire che il livello dei fusi è arrivato al livello del foro di colata, quindi la colata è terminata e si può tecnicamente dire... quindi si tappa. Si tappa con una macchina a tappare e riprende poi il ciclo. Si produce di nuovo, perché bisogna di nuovo farlo riempire. Questo ciclicamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Quindi mi conferma che quelle attenzioni in concreto poi venivano prese dal punto di vista della gestione dell'altoforno?

TESTE V. VITALE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Con riferimento invece all'ultima pagina, mi conferma che individuate le persone che avevano la responsabilità del rispetto della pratica operativa ci fossero poi dei divieti, degli obblighi ed eventualmente delle indicazioni dal punto di vista di chi potenzialmente andava a trasgredire queste indicazioni? Ecco, se ci vuole spiegare un attimo questo aspetto in concreto.

TESTE V. VITALE – Assolutamente, cioè gli addetti erano sensibilizzati. Non c'era soltanto - chiamiamola così - la lettura della pratica operativa e basta, cioè la pratica operativa veniva quindi discussa anche... Le dico, anche nella mensa dei colatori stessi, quindi in una zona proprio sul campo, per dirle. Cioè, proprio veniva divulgata la pratica operativa e venivano quindi sensibilizzati a questo tipo di attività. Anche la comunicazione tra il campo di colata e la cabina che può sembrare lontano, no, ma sul campo avevamo gli interfonni. Gli interfonni sono dei sistemi che tu alzi la cornetta e quindi contatti il tecnico di cabina o piuttosto il capoturno. Quindi è una squadra molto amalgamata. Quindi non stiamo parlando di reparti o settori diversi, stiamo parlando di una zona molto amalgamata, quindi la squadra era tutta... Tanto è vero che qui sono sensibilizzate tutte le figure principali: colatori, tecnici campo di colata. Perché i colatori di solito erano in cinque, quindi c'era un tecnico del campo di colata che coordinava le attività degli altri quattro. E poi parliamo sia del capoturno che gli addetti cabina, in questo caso addetti cabina intendiamo sia il tecnico di cabina che il caricatore stesso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE V. VITALE – Quindi che si occupava più di Stockhouse, quindi emissioni magari alla Stockhouse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie. Presidente... Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le volevo dire questo: io ho ultimato tutta la fase relativa alle domande che riguardavano questa prima parte dell'esame. Le chiederei se è possibile fare la pausa adesso e riprendere alla ripresa con la seconda parte dell'esame, per dare una continuità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, però è riuscito ad ottenere quelle citazioni?

Perché altrimenti le diamo per non effettuate.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, ce le abbiamo. No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È stata una dimenticanza ed è arrivata. Abbiamo detto che chiamavamo la segretaria e ce le ha portate subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, gli altri difensori avranno tempo per... Avvocato, le avevamo chiesto le citazioni per il prosieguo del dibattimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, noi abbiamo... No, di questo volevamo parlare con voi, anche perché non sapevamo. Io ho chiesto più volte rispetto alle intenzioni del Pubblico Ministero e della Corte, che tipo di intenzioni c'erano con riferimento ai testi, se dovevano ovviamente essere ammessi e quando, quelli del Pubblico Ministero. Perché, le spiego questo, noi stiamo avendo questo tipo di problema: adesso noi abbiamo sostanzialmente quasi esaurito la lista testi per quanto riguardava le persone vicine. Adesso la mia lista testi sta riguardando persone lontane da Taranto. Allora noi, proprio per non creare disservizi alla Corte, perché anche noi vogliamo venire, fare l'udienza e svolgerlo il processo, volevamo rappresentare questo: che con riferimento alle citazioni che noi stiamo facendo di questi testi che vengono da fuori, a noi stanno arrivando giustifiche – e non poche – da parte di questi testi che vengono da fuori, oltre a tutta una serie di problematiche relative ovviamente a fastidi, costi e cose di questo genere. Rispetto a questo dato le chiederemmo, proprio per evitare a noi di far partire le citazioni indicando udienze così, approssimative, di poter fare concretamente le citazioni nel momento in cui avete deciso l'ordinanza su questi testi. Perché da questo punto di vista i ritorni, io glieli do dal punto di vista esperienziale: veniamo poi assaliti al telefono ai due studi, quello di Taranto e quello di Milano, perché iniziano a chiamare di tutto, cioè da avvocati e altro, perché chiaramente si lamentano: “Che c'entriamo?” Cioè, potete immaginare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, queste persone...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, dico, da questo punto di vista io le chiederei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...prima o poi si devono rendere conto che dovranno venire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma ci mancherebbe! Però volevamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, diciamo che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, noi volevamo, volevamo... Da un lato noi raccoglievamo l'invito... No, ci mancherebbe! Noi raccoglievamo l'invito anche che ci

fu del Giudice a latere di aumentare il numero diciamo delle persone, anche lei stessa, per evitare che le udienze fossero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo detto sei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Solo una volta è successo che l'udienza è stata un po' più corta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Proprio per evitare questo, noi le chiedevamo veramente una cortesia a livello di collaborazione delle Parti: di poter sapere con certezza quando intervenire... se e quando devono intervenire questi testi del Pubblico Ministero. Se è sgombrato il campo, noi a pioggia facciamo partire tutte le citazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste qui sono tutte quante state fatte. Quindi con riferimento... No, 3, 4 e 5 le abbiamo coperte, le abbiamo fatte, ve le abbiamo date.

(L'Avvocato Urso interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 3, 4 e 5 le avete fatte, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le abbiamo fatte 3, 4 e 5.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima della fine dell'udienza ve le facciamo avere. Adesso, ad horas, alle due la segretaria... ho difficoltà. Però le abbiamo fatte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, allora, facciamo questa pausa così riflettiamo un po' tutti. Se riesce a farsele avere è meglio, altrimenti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe! Adesso... Non avevo capito io allora, non avevo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altrimenti poi vedremo. Avvocati che devono andare possono andare, ci sentiremo magari con la Cancelleria del Giudice presso il quale siete impegnati. Per il momento diciamo per le tre e mezza. Tre e mezza, a voler essere ottimisti però.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, io personalmente... Io personalmente dubito. Io personalmente dubito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche io, Avvocato!

AVVOCATO V. IPPEDICO – Quello che possiamo fare è avvisare qualche collega qui in Aula non appena abbiamo terminato le discussioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, restiamo in contatto. Chiaramente diciamo dubito che per le tre e mezza... Non so se a questo punto... Avvocato, se riusciamo a finire

l'ingegnere magari, però l'altro non so se... Allora ci rivediamo alle tre e mezza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Liberiamo Diego?

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Solo per chiarezza Presidente: io per l'Ingegnere Vitale per conto dell'Ingegnere Di Maggio avrò diverse domande, è un teste in comune, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È diverse volte che torna il signor Diego, come si chiama? Non riesce ad essere sentito, quindi mi dispiace farlo attendere ora inutilmente insomma. Lo rimandiamo a domani, lo facciamo tornare domani?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per me va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo chiamare un attimo il signor Diego? Avvocato, se lei è d'accordo, diciamo posso dire al teste che sarà sentito per primo, perché altrimenti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L'unica cosa: c'è un problema legato... Se arrivano da fuori... Ci impegniamo, ovviamente va sentito, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta, lei deve tornare domani, sarà molto probabilmente il primo ad essere sentito, va bene? Invece il teste qui presente deve tornare alle tre e mezza, ha tempo di fare una pausa pranzo e poi alle tre e mezza, quattro meno venti ci possiamo vedere. Va bene.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:03 e riprende alle ore 18:11.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete notizie dei colleghi? Perché noi abbiamo notizia che sarà rinviato per le repliche il processo.

(L'Avvocato Voza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque penso che la notizia è certa, che sarà rinviato per le repliche, quindi se li volete avvisare. Nel frattempo do lettura dell'ordinanza che è piuttosto lunga.

(L'Avvocato Voza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Però la collega ci ha anche autorizzati a comunicarlo, quindi non è una notizia proprio riservata, proprio ufficioso, è quasi ufficiale diciamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, noi abbiamo approfittato: nel frattempo vi abbiamo preso le notifiche, stanno qua e ve le offriamo.

(L'Avvocato Annicchiarico produce al Presidente la documentazione di cui sopra).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci dobbiamo ritirare un secondo, perché dobbiamo prendere visione di questa documentazione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 18:14 e rientra in aula di udienza alle ore 18:26.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, accomodatevi. Gli Avvocati che si erano allontanati, avete avuto qualche notizia?

(L'Avvocato Voza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico, abbiamo visto che le notifiche sono andate quasi tutte a buon fine, sono state ricevute dai testimoni. Speriamo che compaiano. Lei però ci ha già anticipato che qualcuno ha giustificato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Hanno telefonato in studio, se non mi ricordo male si chiama De Biasi, che è di domani... No, è di domani. No, di quelli non ha chiamato nessuno. De Biasi però mi ha fatto tenere, l'ha mandata anche alla Corte d'Assise, è una giustifica, perché lui è il responsabile delle relazioni industriali del gruppo FIAT adesso o qualcosa del genere. Io quello lì ho avuto. Non so se... Glielo mostro. È lo stesso, è arrivato anche a voi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ce l'abbiamo anche noi, è arrivato anche a noi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Questo qua è quello lì che aveva chiamato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Perché poi da una verifica che abbiamo effettuato, molti hanno ricevuto le notifiche, ma non sono comparsi. Non hanno giustificato. Non lo so. Magari, teste per teste, lei ci deve dire se ha ancora interesse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ha interesse li citeremo noi, li faremo accompagnare, li sanzioneremo se è il caso. Perché ce ne sono forse più di una decina che pur avendo ricevuto la citazione non sono comparsi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Magari adesso se ci fate avere un check di questa vostra verifica, così poi vi faccio sapere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Di questi, deve prendere poi posizione in merito a questi testimoni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se li ricita, se compariranno, se li dobbiamo citare come ufficio.

Poi ci farà sapere. Avvocato, allora, stanno rientrando?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, stanno rientrando.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, non abbiamo fotocopie – mi dicono – di quelle notifiche. Se le avete consultate e ce le volete restituire... Non abbiamo copie. Vi stiamo avvisando. Non abbiamo niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Assolutamente, non vanno perse Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora iniziamo a dare lettura dell'ordinanza.

La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle seguenti questioni avanzate dai difensori degli imputati:

- Richiesta di revoca e/o declaratoria di nullità della ordinanza del 15.5.2019;
- Richiesta di ulteriore termine a difesa per meglio articolare la controprova nel rispetto dei venti giorni di cui all'Articolo 429, C.P.P. e/o dei sette giorni ex Articolo 468, C.P.P.;

Decidendo altresì sulle richieste istruttorie avanzate dalle Parti e segnatamente:

- sulle richieste istruttorie presentate dal Pubblico Ministero all'udienza del 15.5.2019;
- sulle richieste a prova contraria articolate in data odierna dalle Difese delle Parti;

esaminati gli atti e le memorie;

sentite le parti;

Osserva

- 1) Preliminare a qualsiasi valutazione nel merito e fermo restando il principio di revocabilità delle ordinanze in materia istruttoria, deve tuttavia evidenziarsi che nel caso di specie la richiesta di revoca non si fonda su elementi sopravvenuti, ma solo su una lettura critica del provvedimento che si chiede di rimuovere, evidenziando profili di inammissibilità, mentre non viene neppure rappresentato in modo esplicito l'aspetto lesivo che si assume concretizzato, con conseguente rilievo di nullità, sicché, stante altresì il principio di tassatività delle nullità, entrambe le questioni devono dirsi infondate, per le ragioni che nel prosieguo si andranno a meglio esplicitare;
- 2) Va altresì rigettata la richiesta di un ulteriore termine a difesa sulla falsariga di quanto disposto dagli Articoli 429 e 468, C.P.P., atteso che, fermo restando quanto si specificherà di seguito circa la disciplina di cui all'Articolo 430, C.P.P., della sua proiezione dibattimentale e delle garanzie difensive che vanno assicurate, con specifico riferimento al termine a difesa si osserva che nel caso sono stati assegnati alla Difesa termini, intesi in senso lato, da ritenersi congrui in rapporto all'entità del materiale istruttorio oggetto dell'integrazione

investigativa (trattandosi di numero 14 documenti e di una lista di soli 13 testi), ovvero:

- a) il termine intercorso dal 10.4.2019, momento in cui il Pubblico Ministero notiziava in udienza le Difese della attività integrativa di indagine ex Articolo 430, comma II, C.P.P., forma equipollente a quelle di cui all'Articolo 18 reg. esec. C.P.P., al 15.5.2019, momento in cui il Pubblico Ministero in udienza formulava al Giudice del dibattimento le sue richieste istruttorie ex Articolo 430, comma I, C.P.P., che ha garantito la conoscibilità in senso ampio (prendere visione ed estrarne copia) senza che altro termine a difesa sia concedibile (cfr. Cass. 12.12.2013, n. 5261);
 - b) Il termine ad horas concesso all'udienza del 15.5.2019 per esaminare le richieste istruttorie e documenti;
 - c) Il termine a difesa comunque concesso con l'ordinanza del 15.5.2019 sino alla odierna udienza;
- 3) Prima di verificare il merito delle richieste istruttorie di tutte le Parti, quanto in generale alla cornice normativa in cui inserire le richieste ex Articolo 430, C.P.P. e a completamento di quanto già indicato nell'ordinanza del 15.5.2019, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve osservarsi quanto segue.
- a) Con l'Articolo 430 C.P.P., il legislatore ha previsto che le parti processuali possano svolgere un'attività integrativa di indagine (con esclusione degli atti per il cui compimento sia prevista la presenza dell'imputato o del suo difensore) finalizzata alla formulazione di richieste al Giudice del dibattimento; il comma 2 della norma dispone che la documentazione della suddetta attività sia "immediatamente" depositata nella segreteria del Pubblico Ministero, con facoltà delle altre parti di prenderne visione e di estrarne copia; completa la disciplina l'Articolo 18 reg. att. C.P.P., ove è previsto che la segreteria del Pubblico Ministero dia avviso "senza ritardo" ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine di cui all'Articolo 430 C.P.P..

La norma non stabilisce se l'esercizio della detta attività processuale trovi un limite temporale, oltre il quale essa non possa più essere legittimamente svolta, alternativamente correlato o al termine previsto nell'Articolo 468 C.P.P. (deposito delle liste testimoniali) o a quello di cui all'Articolo 493 C.P.P. (illustrazione e richiesta di ammissione delle prove, formulata dalle parti subito dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento); in altre parole è questione se sia legittima la prosecuzione dell'attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento o se successivamente all'esecuzione dei richiamati adempimenti processuali resti precluso alle parti svolgere autonome e parallele attività integrative di indagine.

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 7.8.1996, n. 7752;

Cassazione 24.4.2012, n. 31512; Cassazione 16.04.2018, n. 40467) è ormai consolidato nel senso che l'Articolo 430 C.P.P. non pone limiti temporali allo svolgimento dell'attività di indagine, non potendosi interpretare in senso restrittivo l'inciso "ai fini delle proprie richieste al Giudice del dibattimento", sì da circoscrivere l'attività integrativa di indagine entro i termini stabiliti dall'Articolo 468 C.P.P. o in quelli coincidenti con gli adempimenti di cui all'Articolo 493 del Codice di Procedura Penale.

Depone ancora a favore dell'opzione interpretativa qui privilegiata, l'Articolo 430 bis C.P.P. (introdotto con Legge 16 dicembre 1999, Articolo 25) la cui lettura consente di affermare che, al di fuori dei vincoli in essa stabiliti (e degli effetti derivanti dalla sua violazione), è possibile svolgere attività integrativa di indagine nel corso di tutto il dibattimento; il principio è desumibile dalla struttura della disposizione nel punto in cui inserisce vincoli alle parti con riferimento all'assunzione di informazioni dalle persone ammesse ex Articolo 507 C.P.P. (così letteralmente si esprime il Supremo Collegio nella citata sentenza del 24.4.2012, n. 31512).

- b) Su tale premessa, allora in considerazione delle doglianze difensive, osserva la Corte che è rimesso al Giudice del dibattimento il compito di garantire il diritto delle parti ad un regolare e paritario contraddittorio realizzabile sia attraverso l'immediato deposito degli atti e dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'attività espletata ex Articolo 430 C.P.P., sia attraverso la possibilità dell'esame e del controesame dibattimentale, fatti salvi in ogni caso i divieti di cui all'Articolo 430 bis, C.P.P..
- c) Ancora il termine "immediato" mette in rilievo la necessità che le parti processuali siano avvisate tempestivamente in modo da permettere l'esame del materiale acquisito e la preparazione delle eventuali necessarie Difese.

Fermo restando il principio di matrice giurisprudenziale per cui la violazione dell'obbligo di immediato deposito di cui si è detto sia comunque priva di una specifica sanzione processuale, il concetto di immediatezza deve essere agganciato al principio costituzionale del giusto processo, che stabilisce la parità delle parti nella formazione dibattimentale della prova, rimettendo al Giudice del dibattimento la sua concreta attuazione (vedi tra le più recenti, Cassazione 3.10.2018, n. 51830, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al Pubblico Ministero prima dell'utilizzo).

Il concetto di immediatezza va pertanto adattato alla realtà processuale.

Si deve quindi affermare che (tenuto conto che la questione è posta in relazione all'attività della Pubblica Accusa) il Pubblico Ministero ha l'obbligo di depositare l'atto integrativo di

indagine nel momento in cui questo si è formato o è venuto a sua disposizione, compatibilmente con la complessità dell'attività integrativa espletata e con le esigenze investigative.

Con specifico riferimento a quest'ultimo concetto, ha chiarito bene la giurisprudenza di legittimità, che - testuale - la realtà processuale non consente la formulazione di rigidi principi teorici, dovendosi tener conto di situazioni concrete nelle quali l'organo della Accusa non ha la possibilità di procedere all'"immediato" deposito dell'atto integrativo di indagine, vuoi perché quest'ultimo necessita di un ulteriore ed indispensabile approfondimento attraverso il compimento di ulteriori atti investigativi, vuoi perché il Pubblico Ministero può versare in oggettive condizioni di impossibilità di un "immediato" deposito, dovendo per esempio procedere alla disamina di un voluminoso materiale istruttorio che gli sia stato messo a disposizione da altra Autorità, dovendosi sul punto affermare che l'avverbio "immediatamente" deve essere correlato alla concreta situazione nella quale si trova ad operare il Pubblico Ministero; questi può versare nell'oggettiva difficoltà di immediata individuazione degli atti da depositare (nella fattispecie Cassazione 4, 6.11.2017, la Corte aveva ritenuto che correttamente il Tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera produzione del verbale al Pubblico Ministero; a questa, può essere aggiunta la diversa e non rara ipotesi nella quale l'attività integrativa di indagine si sviluppi attraverso il compimento di più atti distinti, non contestuali, ma tra loro articolati e collegati, con la conseguenza che risponde a ragionevolezza che l'"immediatezza" del deposito, possa coincidere con il compimento dell'ultimo atto del segmento di indagine integrativa compiuta, non potendosi procedere, per le più svariate ragioni (non ultima quella relativa al segreto istruttorio), ad un immediato deposito parcellizzato dei singoli atti al momento del compimento di ciascuno di essi, proprio per il tenore della disposizione in esame e per la realizzazione concreta della regola della parità delle parti e di un equilibrato contraddittorio fra le stesse, è quindi indispensabile che il Giudice, investito della questione della tempestività del deposito degli atti integrativi di indagine, proceda ad un vaglio rigoroso sul punto, rendendo un'adeguata motivazione che concretamente metta in evidenza l'adempito rispetto dei suddetti principi, adottando, se del caso, gli eventuali opportuni provvedimenti che realizzino la parità delle parti come sancito dall'Articolo 111 Cost. e dell'Articolo 6, comma 3, lettera b) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui alla Legge 4 agosto 1955, n. 848 (così letteralmente Cassazione 24.4.2012, n. 31512).

Nel caso che ci occupa, quindi, il Pubblico Ministero ha esposto oralmente – ma il dato è

evincibile dall'elenco delle attività integrative di indagine depositato in data 10.4.2019 – che il compimento di tale attività si concretizzava solo in data 10.4.2019 (data della concreta acquisizione degli atti di indagine di altro procedimento) e che sino a quella data doveva dirsi vigente il principio del segreto investigativo; ne discende che è apprezzabile nel caso in oggetto il rispetto del requisito della immediatezza, tenuto conto che già in data 10.4.2019 il Pubblico Ministero dava avviso alle Difese del deposito degli atti.

- d) Quanto, invece, al momento di inserimento dibattimentale delle prove orali richieste a norma dell'Articolo 430, C.P.P., osserva la Corte, che, nulla disponendo in merito la disciplina codicistica, la relativa assunzione debba avvenire sulla base dei principi generali e, come già detto, nel rispetto di quello del contraddittorio delle Parti.

Come già osservato, il termine di cui all'Articolo 468, C.P.P. non è applicabile alla attività integrativa delle parti, e altrettanto è da ritenersi privo di fondamento il richiamo alla disciplina di cui all'Articolo 507, C.P.P..

Quest'ultima norma prevede infatti un'attività istruttoria officiosa, anche su impulso di parte, volta a colmare eventuali lacune istruttorie, al fine di garantire la ricerca della verità, indipendentemente dalle vicende processuali che determinano la decadenza della parte dal diritto alle prove (vedi tra le molte Cassazione 30.4.2014, n. 43552). Con la conseguenza che la valutazione della completezza istruttoria debba avvenire nella fase conclusiva del dibattimento.

Nella diversa ipotesi di cui all'Articolo 430 C.P.P., il Giudice del dibattimento non è tenuto a verificare l'assoluta necessità della prova al fine della decisione, ma deve soltanto garantire che la prova da assumersi a seguito della attività integrativa di indagine espletata dalle parti rispetti il disposto di cui all'Articolo 526, C.P.P., che stabilisce che al fine della decisione non siano utilizzabili prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento ai sensi dell'Articolo 191, C.P.P..

Una diversa interpretazione finirebbe invece per comprimere inammissibilmente i diritti delle parti di svolgere investigazioni integrative nel corso del dibattimento.

- e) Le Difese hanno, inoltre, rilevato che ove si accedesse ad un'immediata assunzione della prova orale richiesta, vi sarebbe la violazione del disposto di cui all'Articolo 496, C.P.P., che stabilisce l'ordine di assunzione delle prove nel corso dell'istruzione dibattimentale, richiamando il disposto di cui all'Articolo 493, C.P.P., che non a caso individua quale ordine quello delle prove a carico seguite dalle prove a discarico, fatto salvo un concordato diverso ordine e fermo restando il principio per cui il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove non è causa di nullità alcuna, risolvendosi in una mera irregolarità (Cassazione Penale Sezione II, 25.01.2011, n. 6914, si tratta di giurisprudenza costante. Sulla stessa linea, nel senso che, stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di

assunzione delle prove, disciplinato dall'Articolo 496 C.P.P., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale, la Sezione VI della Cassazione, 22 ottobre 2009, n. 9072e 4 dicembre 2002 n. 3388).

Nel caso di specie, la parentesi probatoria che dovrebbe inserirsi nell'ambito del presente dibattimento, in una fase di istruzione che ha già visto l'esaurimento dei testi a carico, in quanto proveniente dalla Pubblica Accusa non comporterebbe, pertanto, alcuna alterazione dell'ordine codicistico di assunzione delle prove, dovendosi il problema spostarsi sul piano delle effettive garanzie difensive in termini della possibilità di articolare prove di segno contrario a quelle addotte dal Pubblico Ministero.

Al contrario, l'immediata assunzione delle prove recupera in termini di garanzia difensiva la effettiva parità delle Parti nella formazione dibattimentale della prova, dovendosi ritenere che relegare alla fine del dibattimento l'assunzione delle prove rinvenienti dalla attività integrativa di indagine costituirebbe una grave violazione del principio del diritto di difesa che, in questo modo, vedrebbe contratta la possibilità di estendere anche al nuovo tema di prova le facoltà difensive nella loro piena esplicazione;

- 4) Venendo, quindi, sulla scorta dei principi innanzi indicati a disciplinare il caso concreto, le richieste istruttorie del Pubblico Ministero – sia quelle testimoniali che documentali – sono ammissibili in quanto non manifestamente superflue né irrilevanti in relazione alle imputazioni per cui si procede, dovendosi altresì rigettare l'eccezione di indeterminatezza del capitolato di prova che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, può essere anche generico con il solo limite di garantire la possibilità difensiva, che nel caso deve dirsi pienamente assicurata atteso il riferimento al deposito degli atti a norma dell'Articolo 430, C.P.P..

Parimenti devono dirsi ammissibili le richieste a prova contraria formulate dai difensori degli imputati nelle liste depositate in data odierna, incluse le richieste di nuovo esame degli imputati con riferimento al nuova tema di prova.

Vale tuttavia la specificazione già effettuata in altra ordinanza di questa Corte secondo cui i testimoni comuni a più liste (inclusa questa volta anche quella ultima del Pubblico Ministero) verranno escussi in un solo contesto spazio-temporale (vedi Cassazione 8.7.1998, n. 9901);

- 5) Quanto, infine, all'effettivo momento dibattimentale in cui inserire questa parentesi istruttoria, osserva la Corte che è compito del Giudice – fermo restando quanto osservato in termini di garanzie difensive – stabilire la tempistica dell'assunzione delle prove orali ammesse.

Nel caso di specie, la Corte, sta procedendo all'esame dei testi del Responsabile Civile con citazioni testimoniali effettuate sino alla udienza del 5.6.2019, non essendo stata fornita prova di ulteriori citazioni testimoniali.

Ne discende che, in assenza di espresse ragioni ostative e in ossequio al principio di concentrazione del dibattimento, atteso che la prova a discarico è ancora alle sue battute iniziali, deve procedersi alla assunzione delle prove a carico ammesse in data odierna, dovendosi ritenere che l'espletamento delle prove a discarico avverrà secondo l'ordine di cui all'Articolo 496, C.P.P., salve le decisioni già concordate tra le parti in merito all'assunzione – anche in relazione all'ascolto finale dei consulenti tecnici di parte – e le disposizioni impartite dalla Corte con riferimento alla unicità dell'esame dei testi comuni a più liste (da intendersi, come si è detto, anche quelle già depositate ex Articolo 468, C.P.P.) in relazione ai nuovi temi di prova.

6) Quanto ai documenti, tenuto conto di quanto osservato all'udienza del 15.5.2019, le eccezioni in quella sede formulate, neppure reiterate in data odierna, devono ritenersi infondate.

Per tali motivi ammette le prove documentali ed orali articolate dalle Parti e, respinta ogni ulteriore questione, rinvia per l'esame dei primi cinque testi della lista del Pubblico Ministero prodotta in data 15.5.2019, all'udienza del 10.6.2019, ore 9:00, Aula Bunker.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. Io devo semplicemente fare la solita - per prevenire decadenze - eccezione di nullità con riferimento alle richieste non accolte ovviamente, in tema di prova e quindi in violazione del 178 e 185.

AVVOCATO S. LOJACONO - Lojacono si associa.

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano gli altri difensori.

AVVOCATO G. MELUCCI – Si associano tutti, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, quando parliamo dei primi cinque testi, siccome non ricordo se ho indicato per ordine di ascolto, potrei chiarirli oggi in udienza quali sono questi cinque testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ritiene di fare una proposta diversa, è la parte che deve decidere. Stiamo chiaramente lasciando alla parte la possibilità. Diciamo di cinque testi, poi dei primi...

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, intanto volevo dare atto della mia presenza. Sono arrivato alle 18:45 per l'esattezza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, anche l'Avvocato Melucci. Sono arrivato adesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Chiedo scusa, Presidente, se approfitto magari del momento. Io forse mi sono perso una piccola battuta, perché non sono a conoscenza in realtà di quali siano gli ultimi testi che precedono questa nuova parentesi. La vostra ordinanza ha fatto riferimento a testi fino al 5 di giugno. Non so se è stata depositata una lista. Forse me la sono persa io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, magari risolviamo prima questa questione, giusto per una questione di ordine che ormai non c'è più, però...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì, era solo una questione di nomi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, vanno bene. Vanno bene, Presidente, per me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vanno bene allora i primi cinque testi. Quindi i primi cinque della lista depositata il 15.

Avvocato, mi sembra che dovevate comunicare in Cancelleria anche per i vostri colleghi i testi che andavate...

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Forse la mancanza è solo mia, non voglio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, con l'Avvocato Annicchiarico. Mi sembra che avreste dovuto...

(L'Avvocato Annicchiarico interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutti i testi per le varie udienze, come avete già fatto in precedenza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è stato fatto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so Avvocato, non credo, noi non abbiamo ricevuto nulla.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, ho fatto una richiesta io, perché siccome sapete che sono a Milano, però volevo sapere se era stato fatto. Se non è stato fatto, provvediamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora vi dico quelli che sono stati citati, udienza per udienza. Il 3 giugno 2019: Domenico Di Giuseppe; Professor Renzo Valentini, signor Michele D'Alessandro; signor Mario Turco Liveri; Dottor Costanzo Lorenzo. Per l'udienza invece del 4 giugno: Dottor Cella Matteo; Ingegnere Paolo Filomena; Dottor Giampaolo Talpone; Dottor Cremona Alessandro; Dottor Renato Grelle; Dottor Paolo Torrente e questo per l'udienza del 4 giugno. Invece per l'udienza del 5 giugno: signor Stellacci Paolo, signor Campi Flavio e non c'è altro, Avvocato. Forse c'è stato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, perché Talpone mi sembra che fosse per l'udienza del 5.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunque questi sono i testi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, scusate, per l'udienza del 5 che avevo indicato erroneamente per l'udienza del 4 ci sono: Dottor Talpone Giampaolo; Ingegnere Paolo Filomena; Dottor Foschi Massimo. Sono anche questi per il 5 invece che per il 4, come avevo indicato. Invece i primi cinque testi della lista del Pubblico Ministero sono Manna Luciano, Misurale Antonio, Caforio Antonio, Moccia Antonio e Savo Andrea.

AVVOCATO P. PALASCIANO – (Intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Manna, Misurale, Caforio Antonio, Moccia Antonio e Savo Andrea. Avvocato, se la sente di riprendere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sarei dell'idea di andare a domani. Perché abbiamo fatto le tre e mezza stanotte! Se vuole, le faccio vedere le mail, abbiamo la prova delle mail che ci siamo scambiati a quell'ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più che altro Avvocato a me dispiace per il teste. Noi siamo disponibili, oltre che per lei, soprattutto per il teste che deve tornare per l'ennesima volta. Lei sta svolgendo il suo mandato professionale. Tornerebbe molto probabilmente, perché c'è anche un altro difensore, l'Avvocato Caccialanza forse interessato.

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Sì, è teste comune, sicuramente qualche domanda ci sarà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è teste comune?

AVVOCATO P. CACCIALANZA – Va bene, allora dobbiamo prendere atto. Facciamo entrare il teste.

(Intervento dell'Avvocato Lojacono fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche lei. È proprio suo teste Avvocato? No, lei controesame. Ingegnere, mi dispiace però noi per stasera dobbiamo interrompere, perché comunque sono le sette e quindi ci sono anche degli orari, poi i difensori non possono a quest'ora riprendere il loro lavoro perché sarebbe pretendere troppo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi le chiediamo scusa, anche noi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve ritornare domani. Sarà chiaramente il primo ad essere sentito, perché lei deve completare. Abbiamo già promesso di essere il primo a un altro. Ci sono delle promesse che resteranno non mantenute. Quindi lei per legge domani sarà il primo perché deve completare comunque la sua deposizione. Ci vediamo alle nove e trenta.

TESTE V. VITALE -Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'udienza è tolta.

